



**Tribunale di Taranto
CORTE D'ASSISE**

**DOTT. PETRANGELO MICHELE
DOTT.SSA MISSERINI FULVIA**

**Presidente
Giudice a latere**

VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA

PAGINE VERBALE: n. 92

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 1/16 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 12/10/2016

Esito: Rinvio al 26/10/2016

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE.....	3
SOSPENSIONE	46
ALLA RIPRESA	46
SOSPENSIONE	69
ALLA RIPRESA	69
SOSPENSIONE	69
ALLA RIPRESA	69

Tribunale di Taranto - CORTE D'ASSISE

**Procedimento penale n. R.G. 1/16 - R.G.N.R. RIVA NICOLA + 46 Udienza del
12/10/2016**

DOTT. PETRANGELO MICHELE	Presidente
DOTT.SSA MISSERINI FULVIA	Giudice a latere
DOTT. EPIFANI REMO	Pubblico Ministero
SIG.RA PIRRONI ANNAPIA	Cancelliere
RANDAZZO MARIA	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA + 46 -

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chiamiamo il procedimento Penale numero 1/2016 Registro Generale e 938/10 R.G.N.R del dibattimento, a carico di Riva Nicola + 46.

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Buongiorno. Cominciamo con l'elenco delle Parti.

- Imputato Riva Nicola, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico;
- Imputato RIVA Fabio Arturo, assente, detenuto per questa causa, difeso di fiducia dall'Avvocato Nicola Marseglia (presente) e dall'Avvocato Perrone (presente);
- Imputato Capogrosso Luigi, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vozza (assente);
- Imputato Andelmi Marco, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico (assente) e Avvocato Pasquale Lisco (assente), sostituiti con delega dall'Avvocato Pignatelli;

- Imputato **Cavallo Angelo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Centonze (assente), sostituito con delega orale dall'Avvocato Beduschi;
- Imputato **Di Maggio Ivan**, assente, difeso dall'Avvocato Francesco Centonze (assente) e dall'Avvocato Carlo Baccaredda Boy (assente), come sopra;
- Imputato **De Felice Salvatore**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti (assente) e Avvocato Leonardo Lanucara (assente) sostituiti entrambi dall'Avvocato Artale;
- Imputato **D'Alò Salvatore**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Centonze (assente) e dall'Avvocato Baccaredda Boy (assente), come sopra;
- Imputato **Archinà Girolamo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gian Domenico Caiazza (presente);
- Imputato **Perli Francesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Mario Viviani (assente) e dall'Avvocato Raffaele Della Valle (assente);
- Imputato **Ferrante Bruno**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Maggio (presente);
- Imputato **Buffo Adolfo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Tullio Padovani (assente) e dall'Avvocato Carlo Sassi (assente) sostituito dall'Avvocato Beduschi;
- Imputato **Colucci Antonio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Tommaso Marrazza;
- Imputato **Giovinazzi Cosimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Egidio Albanese (assente) sostituito con delega scritta dall'Avvocato De Tommasi;
- Imputato **Di Noi Giuseppe**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Vozza, (assente), Avvocato Gaetano Melucci (assente);
- Imputato **Raffaelli Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Santoro (presente);
- Imputato **Palmisano Sergio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico (assente) sostituito con

- delega dall'Avvocato Pignatelli;
- Imputato **Dimastromatteo Vincenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico (assente), come sopra;
 - Imputato **Legnani Lanfranco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Aldo Mariucci (assente) e dall'Avvocato Luca Sirotti (assente) entrambi sostituiti dall'Avvocato Artale;
 - Imputato **Ceriani Alfredo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci (assente) e dall'Avvocato Convertino (assente);
 - Imputato **Rebaioli Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Melucci (assente) e dall'Avvocato Vincenzo Vozza (assente);
 - Imputato **Pastorino Agostino**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci (assente) e dall'Avvocato Carmine Urso (assente);
 - Imputato **Bessone Enrico**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci (assente) e dall'Avvocato Vozza (assente);
 - Imputato **Casartelli Giuseppe**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Marco Feno (assente) e dall'Avvocato Gaetano Melucci (assente);
 - Imputato **Corti Cesare**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci (assente) e dall'Avvocato Vozza (assente);
 - Imputato **Florido Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Carlo Petrone (assente) e Avvocato Claudio Petrone (assente);
 - Imputato **Conserva Michele**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Michele Rossetti (presente) e dall'Avvocato Laura Palomba (presente);
 - Imputato **Specchia Vincenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Andrea Sambati (assente), sostituito dall'Avvocato Federica Sambati;

- Imputato **Liberti Lorenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Paolo Sisto (assente) e dall'Avvocato Carlo Raffo (presente) anche per Sisto;
- Imputato **Veste Angelo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Massimiliano Madio (assente);
- Imputato **De Michele Cataldo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Sapia (assente);
- Imputato **Vendola Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello (assente);
- Imputato **Stefano Ippazio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Raffo (assente) e Avvocato Gianluca Mongelli (assente) sostituiti entrambi per delega orale dall'Avvocato (parola incomprensibile);
- Imputato **Pentassuglia Donato**, assente, Avvocato Giandomenico Bruni (presente);
- Imputato **Antonicelli Antonello**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Marzullo (presente);
- Imputato **Manna Francesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vittorio Sanguigno del Foro di Napoli (assente) e dall'Avvocato Antonio Raffo del Foro di Taranto (assente) sostituiti entrambi con delega orale dall'Avvocato Carlo Raffo;
- Imputato **Fratoianni Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Del Corso (assente) sostituito per delega orale dall'Avvocato Marzullo;
- Imputato **Pellegrino Davide Filippo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Michele Laforgia (assente);
- Imputato **Blonda Massimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Giuseppe Modesti (assente) sostituito per delega orale dall'Avvocato Marzullo;
- Imputato **Assennato Giorgio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Emanuela Sborgia (assente) e dall'Avvocato Laforgia (assente);
- Imputato **Pelaggi Luigi**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Bana (assente);

- Imputato **Ticali Dario**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Teresa Napolitano (assente) e dall'Valerio Vancheri, (assente);
- Imputata **Romeo Caterina Vittoria**, assente, difesa di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti (assente) e dall'Avvocato Maddalena Rada (assente) sostituiti entrambi dall'Avvocato Artale;
- Imputato **Palmisano Pierfrancesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Italiano (assente) sostituito per delega orale dall'Avvocato Marzullo;
- Imputato **ILVA S.p.A.**, assente, difesi di fiducia dall'Avvocato Angelo Loreto (presente) e dal Professor Filippo Sgubbi (assente), sostituito quest'ultimo dall'Avvocato Loreto per delega orale;
- Imputato **Riva Fire S.p.A.**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Lojacono (assente) sostituito per delega orale dall'Avvocato Vozza;
- Imputato **Riva Forni Elettrici S.p.A.**, assente, difeso di fiducia dal professor Carlenrico Paliero (assente) e dall'Avvocato Gianluca Pierotti (presente), quest'ultimo presente anche in sostituzione del professor Paliero;

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È sopravvenuto qualche Difensore? È sopraggiunto Vozza, Annicchiarico.

AVVOCATO MARZULLO - Presidente, sempre l'Avvocato Marzullo in sostituzione dell'Avvocato Muscatiello. E per delega orale anche dell'Avvocato Michele Laforgia ed Emanuela Sborgia.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Nominiamo per tutti 97 quarto comma l'Avvocato Vozza presente in Aula.

Responsabili Civili:

- **Regione Puglia**, difesa di fiducia dall'Avvocato Alessandro Amato (presente);
- **Riva Forni Elettrici S.p.A.**, con l'Avvocato Annicchiarico, il legale rappresentante assente, presente il Difensore;

- Riva Fire S.p.A. con l'Avvocato Annicchiarico, come sopra.

Parti Civili:

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Riccardo Mele.

AVVOCATO D'ELIA - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Maria Antonietta D'Elia, è presente anche Romandini Luigi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Alessandro Apolito.
Alpino Leonardo, Barbi, Boccuni, Bruno, Muschiacchio, Camerino Capuano Adriana e Capuano Anna, Vincenzo, Cataldo Grazia, Cazzato Ippazio, Colella Erminia, D'Andria Anna, D'Andria Antonio, D'Andria Chiara, D'Andria Cosimo, D'Andria Luigi, D'Andria Maria, D'Andria Nicola, D'Andria Salvatore, D'Andria Sergio, D'Andria Teresa, D'Andria Vito, De Bartolomeo Francesco e Stefano, De Luca Antonello, ed Ercola e Francesca Rita, De Pasquale Maria Pia, Del Giudice Anna Maria, De Venere Vincenza, Di Comite Maria, Di Maggio Cosimo, Di Napoli Marcella, Distani Giuseppina, Dulcamare Francesco, Fiorino Angela, Galeandro Maria Costanza, Giugno Maria Luigia, Greco Nicola, Guernieri Raffaella, Infantini Aldo, La Gioia Grazia, Lapertosa Marina, Lopapa Francesca, Longone Saverio, Magistri Sangermano Cosimo, Marangione Vincenzo, Martellotta Cosimo, Mazzovilli Maria Teresa, Modolo Antonio Giuseppe, Occhinegro Giulia, Occhinegro Rossella, Oliverio Desiderata, Oteri Santo, Partenza Cataldo, Pesare Ermanno, Picuno Liliana, Pollicoro Anna Rosa, Pollicoro Cosimo, Pranzo Francesca, Proietti Giuseppe, Quaranta Alberta, Raffaele Antonio, Rao Giovanni, Romano Alfredo, Sibilla Dario, Tardiota Carmela, Trani Vincenzo, Troio Carmela, Ventruti Mano, Visco Anna, Visco Stefania, Zanframundo Maria Nicola, Zappatore Antonio, Argentieri Samantha e D'Ancona Cosimo. Tutti assenti i chiamati.

Arca Ionica con l'Avvocato Blonda.

AVVOCATO BLONDA - Sono presente. Il rappresentante legale dell'Arca invece non è in aula.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Silvestre.

AVVOCATO ROSATO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Rosato Martino Paolo, le parti sono assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Caterina Argese è assente. Canino Francesco, Cisternini Giovanni, Civilla Marco, De Francesco Fabio, Iorio Claudio, Massaro Antonio, Pastore Erminio, Ranaldo Antonio Francesco, Scarano Fedele. Non c'è nessuno.

Avvocato Cavalchini Raffaella.

AVVOCATO CAVALCHINI - Presente. Presidente, buongiorno, non è presente nessuna delle mie Parti rappresentate.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cosimo Antonicelli per D'Alessandro Antonio. Assenti entrambi.

Avvocato Cosimo Manca.

AVVOCATO D'ELIA - Assente l'Avvocato Manca. Sostituito dall'Avvocato D'Elia, assente il legale rappresentante.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Dionigi Rusciano per Lippo Cosimo, entrambi assenti.

Avvocato Donato Salinari è assente, come pure il legale rappresentante dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Taranto.

Eligio Curci per Lega Ambiente ONLUS.

AVVOCATO CODA - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Coda, entrambe le parti Legambiente Italia e Legambiente Puglia assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La parte successiva infatti è Legambiente con l'Avvocato Cosa.

Ernesto Aprile per l'INAIL, assenti entrambi.

Ezio Bonanni per l'associazione Contramianto e altri rischi onlus.

AVVOCATO FORNARI - Buongiorno, Presidente, parte assente. L'Avvocato Bonanni è sostituito dall'Avvocato Fornari

per delega orale, grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Fabrizio Lamanna.

AVVOCATO FUMAROLA - Sostituito con delega scritta dall'Avvocato Marco Fumarola, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Fausto Soggia, non c'è. Michele Bianchi, Bianchi Massimo, Guarino Claudio, Muto Luigi, Spina Grazia, tutti assenti.

Avvocato Enzo Pellegrin. Assente. Buonamico Benedetto, Carparelli Giovanni, Cristello Giuseppe, Cristello Roberto, D'Addario Angelo, Axo Arnaldo.

Avvocato Gianluca Vitale per De Giorgio Michele, De Pace Cosimo, Di Giorgio Massimiliano, Forte Cataldo, Latagliata Giovanni, Ligorio Giuseppe, Malatesta Cosimo, Montervino Vito, Novellino Angelo Raffaele, Sansone Antonio. Tutti assenti.

Avvocato Filiberto Catapano Minotti per Pasadina. Assenti.

Avvocato Francesca Conte.

AVVOCATO D'ELIA - Sostituita dall'Avvocato D'Elia, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Di Lauro. Assente. Parte assente.

Avvocato Francesco Nevoli.

AVVOCATO TARQUINIO - Sostituito dall'Avvocato Tarquinio con delega orale, Presidente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Tanzi.

AVVOCATO GIANNETTA - Francesco Tanzi sostituito dall'Avvocato Enrica Giannetta, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il Comune di Statte con l'Avvocato Pentassuglia. Presente. Parte assente.

Avvocato Giuseppe Iaia per USI-CISL, CISL Provinciale di Taranto, FIM CISL Provinciale Taranto, tutti assenti.

Provincia di Taranto con l'Avvocato Lelio Palazzo, presente. Parti assenti.

Avvocato Leonardo La Porta.

AVVOCATO BALDO - Sostituito per delega orale dall'Avvocato

Eliana Baldo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Leonardo Spampinato
assente. Assiste Fineo Paolo, Giuliano Antonio,
Grattagliano Salvatore, Illume Carmine, Intini Augusto,
tutti assenti.

Comune di Taranto Rosario Orlando.

AVVOCATO BALDO - Sostituito per delega orale dall'Avvocato
Eliana Baldo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Luca Tatullo per
Andriani Anna in proprio, Andriani Anna che esercita la
potestà genitoriale sul minore Di Giorgio Sara e per
Vincenzo Di Giorgio, assenti.

Avvocato Maria Antonietta D'Elia.

AVVOCATO D'ELIA - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Maria Letizia
Mongello.

AVVOCATO LANZALONGA - Con delega orale sostituita
dall'Avvocato Viviana Lanzalonga.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Maria Luigia Tritto
assente, anche l'Associazione Nazionale Mutilati e
Invalidi del Lavoro. Assenti.

Avvocato Nicola Di Bello per Bruno Antonio.

AVVOCATO DI BELLO - Presente, Presidente, la parte è assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Martino Paolo Rosato.
Presente. Parti assenti.

Avvocato Massimo Di Celmo. Nessuno. Neanche per la CGIL.

Avvocato Del Vecchio, sostituito dall'Avvocato Baldo.

Avvocato Mimmo Lardiello.

AVVOCATO LANZALONGA - Assente, sostituito per delega orale
dall'Avvocato Viviana Lanzalonga. Le parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Mino Cavallo non c'è.
Cinqui Cosima, De Rosa Carmela, De Rosa Leonardo, De
Rosa Umberto, Gatti Francesco, Leggieri Anna dell'89,
Leggieri Anna del '58, Leggieri Davide, Leggieri
Francesco dell'85, Leggieri Francesco del '29, Leggieri

Giuseppe, Musciacchio Anna, Musciacchio Vincenza,
Perelli Rosa, Calabretti Antonio, Palagiano Nicola,
Matrangolo Marietta, tutti assenti.

Avvocato Patrizia Boccuni.

AVVOCATO FUMAROLA - Sostituita con delega orale dall'Avvocato
Marco Fumarola, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Nicola Massimo
Tarquinio, presente. Parti assenti.

Avvocato Orazio Vesco.

AVVOCATO ROSATO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato
Rosato Martino Paolo e la parte è assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pasquale Bottiglione
per Pescatori Due Mari Cooperativa, assenti.

Avvocato Fabio Petruzzi per Nasole Andrea e Nasole Gianni,
assenti.

Avvocato Paola De Filippo per Miccoli Anna, assenti.

Avvocato Patrizia Raciti.

AVVOCATO RACITI - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per la Casa di Cura San
Camillo il legale rappresentante è assente.

Avvocato Pierfrancesco Lupo assente, per Monfredi Fabrizia,
Salerno Federico, Salerno Luca e Salerno Mattia, tutti
assenti.

Avvocato Pierluigi Morelli per Piegiani Simeone, entrambi
assenti.

AVVOCATO BLONDA - Sostituito da me per delega orale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pietro Dalena per Leo
Massimo, Panarelli Domenico, Panarelli Pasquale, Pasini
Vanessa, Scalone Angela, Scalone Clementina, Scalone
Francesco, Scalone Luigi, Scalone Maria, Scalone Mauro,
Scalone Vincenza, Tarantino Loredana, Valentini Maria
Grazia, tutti assenti.

Avvocato Pietro Palasciano.

AVVOCATO PALASCIANO - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo l'Avvocato Roberto

Prete. Presente, parti assenti.

Avvocato Salvatore D'Aluiso?

AVVOCATO ENRICO - Assente, sostituito per delega verbale dall'Avvocato Romualdo Enrico. Il rappresentante legale è assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Salvatore Maggio.

AVVOCATO FUMAROLA - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Marco Fumarola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Sergio Bonetto. SLAI Cobas, Albano Raffaele, Bartolomeo Filippo, Bianco Andrea, De Nicola Antonio, Di Pietro Angelo, Laneve Angelo, Marinò Carmine, Martemucci Francesco, Masella Angelo, Nicchiarico Cosimo, Piccinno Cosimo, Pricci Raffaele, Pulpito Cosimo, Roberto, Giuseppe, Schifone Carmelo, Semeraro Lorenzo, Stella Antonio, Zizza Davide, Chiedi Pietro, Blasi Antonio, Rebuzzì Aurelio, Albano Michele, Fasano Ciro e Medicina Democratica. Tutti assenti.

Marco Ottino per Masella Francesco. Assente.

Avvocato Torsella.

AVVOCATO BALDO - Assente. Sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo. Sono presenti soltanto i signori Fornaro Vincenzo e Fornaro Angelo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo l'Avvocato Simone Sabattini.

AVVOCATO LANZALONGA - Assente. Sostituito dall'Avvocato Viviana Lanzalonga.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Parti assenti ovviamente.

Avvocato Tatiana Della Marra per Cavallo Michele e Cavallo Vito, tutti assenti.

Avvocato Giovanni Paolo Allena per Cavallo Ida. Assenti.

Avvocato Valerio Sgarrino.

AVVOCATO SGARRINO - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Lanzalonga.

AVVOCATO LANZALONGA - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.

AVVOCATO DE FEIS DORIAN - Avvocato De Feis Dorian.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Fabrizio Muto.

AVVOCATO PRETE - Sostituito dall'Avvocato Roberto Prete, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per il Comune di Crispiano l'Avvocato Enzo Luca Fumarola.

AVVOCATO PENTASSUGLIA - Sostituito dall'Avvocato Pentassuglia. Parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Anna Murianna.

AVVOCATO MURIANNA - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ancora Anna Murianna, parti assenti, come sopra.

Avvocato Anna Mariggìo.

AVVOCATO BALDO - Assente, sostituita per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Basilio Puglia. Per Comitato Cittadini Lavoratori Liberi e Pensanti. Tutti assenti.

Avvocato Stefano Di Francesco per ASL Taranto non è presente.

Avvocato Orazio Cantore.

AVVOCATO PENTASSUGLIA - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Cataldo Pentassuglia.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Rosario Cristini.

AVVOCATO MINETOLA - Assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Adriano Minetola. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Eliana Baldo.

AVVOCATO BALDO - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cappabianca?

AVVOCATO CAPPABIANCA - Presente, parti assenti. Sostituisco anche l'Avvocato Apolito che credo abbia già chiamato.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Michele Lioi?

AVVOCATO MINETOLA - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Minetola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Michele Bottanico per Falco Pina, assenti.

Avvocato Rienzi.

AVVOCATO MINETOLA - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Minetola. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato D'Elia presente, parti assenti.

Avvocato Anna Luisa Montanaro.

AVVOCATO PENTASSUGLIA - Sostituita con delega orale dall'Avvocato Pentassuglia.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Lecce Giuseppe. Presente, parti assenti.

Avvocato Claudia Esposito per l'APIN Associazione Vittime dell'Amianto, assenti.

Avvocato Martino Paolo Rosato.

AVVOCATO ROSATO - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Andrea Mancini.

AVVOCATO LANZALONGA - Assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Viviana Lanzalonga.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Valerio Silvetti.

AVVOCATO MINETOLA - Avvocato Adriano Minetola, sostituito.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pierluigi Morelli. Assente. Monticelli Monica, Zaccaria Annunziata, Di Gregorio Elisabetta, Notarnicola Giulia, Papa Mignogna Annunziata, Zaccaria Amedeo.

Avvocato Raffaele Pesce per Marsella Dario è assente.

Avvocato Prete Roberto. Presente. Parti assenti.

Avvocato Andrea Silvestre.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Orfino che è sopraggiunto. Per chi?

AVVOCATO ORFINO - Per gli imputati Pellegrino e Assennato. Avvocato Laforgia e Avvocato Maria Emanuela Sborgia.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Petrone.

AVVOCATO PETRONE - Presente per Carlo e Claudio per Florido.

AVVOCATO MATTESI - L'Avvocato Mattesi per l'Avvocato Bana per Pelagi Luigi.

AVVOCATO DEL PRETE - Giudice, Avvocato Del Prete Antonello sostituisce l'Avvocato Massimiliano Madio per Veste Angelo.

AVVOCATO CONVERTINO - Presidente, Avvocato Convertino per Ceriani Alfredo.

AVVOCATO MARTUCCI - Buongiorno, Presidente, Avvocato Martucci per Perli Francesco, in sostituzione degli Avvocati Viviani e Della Valle.

AVVOCATO RUSCIANO - Presidente, chiedo scusa, Avvocato Rusciano per Lippo Cosimo.

AVVOCATO URSO - Presidente, Avvocato Carmine Urso per Pastorino.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo completato. Secondo i programmi dovrebbe essere iscritto a parlare l'Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO AMATO - L'Avvocato Amato per la Regione Puglia nella veste di responsabile civile, vorrei solo perché rimanga a verbale che mi associo alla eccezione di incompetenza territoriale dell'Avvocato Muscatiello nell'interesse di Vendola Nicola, chiedendone l'accoglimento con ogni consequenziale provvedimento in relazione alla figura del responsabile civile.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - C'è qualche altro Avvocato che deve fare interventi brevi per non essere bloccato da quello dell'Avvocato Annicchiarico e poi anche l'Avvocato Caiazza, che sono un po' più complessi? No. Mi pare che possa cominciare lei, Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente e Signori della Corte, siccome al termine del mio intervento depositerò anche delle memorie scritte, quindi questo mi agevola molto, perché chiaramente l'intervento potrà essere più contenuto facendo forza sul dato testuale e documentale

rinveniente dalle memorie che andrò a depositare. Dal punto di vista organizzativo dell'intervento, io tratterò tutta una parte in relazione all'Articolo 11 del Codice di Procedura Penale e poi chiuderà il nostro intervento difensivo l'Avvocato Caiazza. Io poi le annuncio però che dovrò necessariamente riprendere la parola per altre questioni che andrò a sollevare dopo l'Articolo 11. Quindi, è per un discorso di organizzazione espositiva passerei prima poi la parola all'Avvocato Caiazza, per riprenderla dopo su altre questioni però. Presidente e Signori tutti della Corte, e dico veramente Signori tutti della Corte, io oggi cercherò di parlare alle vostre intelligenze, però cercherò di parlare anche questa volta al vostro cuore e alle vostre coscienze, perché comunque è con quelle che vi dovete confrontare per poter serenamente prendere la decisione che andrete a prendere nella Camera di Consiglio, che vi terrà occupati sulle questioni che vi andremo a sollevare. Allora, vorrei partire dal dato testuale dell'Articolo 11, perché l'Articolo 11 dice proprio questo: "Il procedimento in cui un Magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario, compreso nel distretto di Corte di Appello, in cui il Magistrato esercita le proprie funzioni, dice proprio il Codice, o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del Giudice ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello determinato dalla legge". Poi continua, spiega le ragioni, se nel distretto è terminato ai sensi del comma 1, il Magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il Giudice che ha sede nel capoluogo

del diverso distretto di Corte di Appello determinato ai sensi del medesimo comma 1. I procedimenti connessi a quello in cui il Magistrato assume la qualità di persona sottoposto ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo Giudice individuato a norma del comma 1. Già il dato letterale a me pare chiarissimo, perché dice chiaramente se sono persone offese, se sono persone danneggiate dal reato, se sono imputati i Magistrati di un determinato distretto, di ufficio giudiziario, e fanno riferimento al fatto che il Magistrato eserciti le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto. In queste situazioni si determina lo spostamento di competenza. Ora perché sono partito dal dato testuale? Perché secondo me il dato testuale non lascia neanche spazio a tantissime interpretazioni, perché è ben scritto, ed ha anche ampliato la portata di questo articolo 11 rispetto alle previsioni codicistiche antecedenti, estendendolo anche al Magistrato danneggiato dal reato. Noi, per poter comprendere la peculiarità di questo processo, di questo procedimento e di queste imputazioni, non possiamo prescindere dalle stesse e non possiamo prescindere dall'interpretazione che la dottrina dominante e la giurisprudenza nei suoi arresti più recenti ha ampiamente chiarito e specificato, specialmente in relazione a due imputazioni che troviamo nel nostro processo, e faccio riferimento nello specifico alla contestazione di cui al capo b) della imputazione, che è quella in cui viene contestato il disastro ambientale il 434, e l'altro riferimento specifico che vado a fare è quello relativo al capo l) della imputazione, in cui vengono contestati soprattutto nel punto 6 del capo l) i reati di danneggiamento, di getto pericoloso di cose, di imbrattamento. Sono due situazioni giuridiche collegate alla questione che vi

vado a sollevare e la descrizione di queste due imputazioni segna il perimetro nel quale noi ci andiamo a muovere e quanto forte sono queste imputazioni sulla questione che andiamo adesso ad affrontare.

Il 434 che ci contestano è una cosa praticamente che non si è mai verificata dal punto di vista della storia giudiziaria, perché non si è mai verificato un impatto così evidente, così forte di una fabbrica di queste dimensioni enormi, dicono tre volte Taranto, su una città. Perché quando decisero di costruirla intorno agli anni Sessanta non c'era questa sensibilità che c'è ovviamente adesso, le conoscenze che ci sono adesso e questa fabbrica fu collocata a ridosso della città di Taranto. Quindi, questo impatto massivo proprio della fabbrica sulla città è una cosa unica e questa cosa unica viene descritta nell'imputazione dicendo che gli imputati nella gestione di questo stabilimento operavano e non impedivano con continuità e piena consapevolezza, noi ovviamente dissentiamo, ma questo è il testo, una massiva attività di sversamento nell'area ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali e urbane circostanti lo stesso. In particolare Ipa, benzoapirene, diossine, metalli e altre polveri nocive, determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica e cagionando eventi di morte e malattia nella popolazione residente nei quartieri vicino al siderurgico. Avete già questa prima descrizione dell'evento, del fenomeno che viene descritto in questa imputazione.

Nell'altra imputazione, quella di cui al capo 1) punto 6, descrivono la condotta e si dice che sempre gli imputati l'avrebbero svolta omettendo di attuare le misure tecniche necessarie al fine di contenere i fenomeni emissivi, polverulenti, derivanti dalla presenza di

ingenti stoccaggi di materiale fossile, i famosi parchi minerali non coperti. Pure in presenza di particolare situazione di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, provocarono e comunque non impedivano continue e permanenti sversamenti nell'ambiente circostante di minerali e polveri riconducibili ai suddetti materiali depositati presso i parchi minerali, o aree di produzione ubicate all'interno dello stabilimento, nonché nell'area cocheria, agglomerato, altoforno, acciaieria e GRF tali da offendere, imbrattare e molestare persone, in considerazione di una esposizione continua e giornaliera. Abbiamo visto un arco di imputazione amplissimo, dal 1995 al 2013, nonché da deturpare, imbrattare e danneggiare sia dal punto di vista strutturale che del ridotto valore patrimoniale commerciale conseguente all'insalubre ambiente inquinato decine di edifici pubblici e privati. Poi qui c'è un inciso, di cui alle denunce in atti. Quindi, quasi una delimitazione che fa l'imputazione e dice: "Come da elenco allegato". Quasi che questi reati fossero procedibili a querela di parte o avessero una qualche delimitazione demandata alla soggettività di chi decideva di denunciare un fatto che invece era procedibile d'ufficio. Poi continua l'imputazione: «...tutti ubicati nel quartiere Tamburi del Comune di Taranto e nelle immediate vicinanze dello stabilimento siderurgico». Si fa un esempio cimitero, giardini, parchi pubblici, impianti sportivi, strade, private abitazioni. Poi continua, ci interessa relativamente perché descrive le condotte, ma mi serviva leggere queste due imputazioni per delimitare il perimetro fattuale minimo che deriva già dalla imputazione. Ma questo perimetro fattuale minimo ha poi avuto delle ulteriori descrizioni nell'ambito di questo

procedimento. Udiienza preliminare, verbale trascritto, cito soltanto un brevissimo passaggio. Non ho mai visto le giugulari di alcuni Pubblico Ministero così gonfie come in questo processo, però le ho viste e sentite con una veemenza che voi ancora non avete ascoltato, ma noi abbiamo ascoltato all'udienza preliminare e c'è un passaggio di un Pubblico Ministero che nel suo intervento conclusivo grida: "L'Aia del 2011 non è che va a dire possiamo buttare benzopirene con emissioni fuggitive, emissioni diffuse sul quartiere tamburi di Taranto e su tutta la città". Ancora: "Allora, se la situazione dell'impianto di Taranto, del siderurgico di Taranto è quella che è, è evidente che tutto questo doveva riverberarsi sul territorio". Riscontro di carattere documentale e più pacato, ovviamente perché letto nell'ambito di un'ordinanza, è quanto dice la dottoressa Gilli nella sua ordinanza ammissiva delle Parti Civili. Dice esattamente che ritiene ammissibile la costituzione di Parte Civile di numerosi cittadini di Taranto ed in particolare i cittadini residenti nel quartiere Tamburi o borgo in Taranto, che avanzano una pretesa risarcitoria fondata sulla presunta esistenza di un danno da mera esposizione a più agenti altamente inquinanti. Ancora, l'altro dato documentale, che però abbiamo visto tante volte nei processi, i documenti sono sempre quella fonte più affidabile, perché non cambiano, non hanno emozioni, ti dicono le cose come stanno.

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, numero 176 del 23 febbraio 2010, Articolo 2: «è vietato il pascolo sui terreni non aventi destinazione agricola, ricadenti entro un raggio di non meno di 20 chilometri attorno all'area industriale di Taranto». Quindi, abbiamo un documento ufficiale che dice che nei 20 chilometri non possono andare a pascolare le pecore, immaginate che cosa si ritiene che ci sia su quel territorio, quanto ha

impattato la fabbrica su quel territorio secondo ovviamente la prospettazione accusatoria. C'è di più, perché è sufficiente e ce l'avete nel fascicolo, ma io vi allego il passaggio soltanto per una comodità di consultazione, è sufficiente fare riferimento a quanto scrivono i dottori Sanna, Monguzzi, Santili e Felici nelle risultanze dell'elaborato scritto conclusivo dell'incidente probatorio. Dicono: «Se dallo stabilimento Ilva si diffondono gas, vapori, sostanze aeriformi e sostanze solide, polveri, eccetera, contenenti sostanze pericolose per la salute dei lavoratori operanti all'interno degli impianti e per la popolazione del vicino centro abitato di Taranto, eventualmente di altri vicini, con particolare ma non esclusivo riguardo a benzopirene, Ipa di varia natura e composizione, nonché diossine, PCB, polveri di minerali ed altro». Queste sono le imputazioni, il perimetro delle imputazioni, queste sono le ulteriori descrizioni che derivano dalla voce del Pubblico Ministero che è l'Accusa e dalle ordinanze dei Giudici che hanno già statuito in ordine alle Parti Parti Civili questo processo. Ordinanze confermate dalla vostra ordinanza dell'altro giorno. Allora, io mi sono chiesto: ma valutiamo allora anche dal punto di vista processuale e penalistico che cosa ci dice la dottrina e la giurisprudenza su questo aspetto specifico e partiamo dal 434.

Allora, parte sempre tutto un po' dal dibattito dottrinale, che poi viene riportato alla giurisprudenza, la giurisprudenza fa un vaglio delle tesi dottrinali, ma poi si arriva risalendo verso le statuizioni sia dei primi Giudici di merito e poi della Cassazione. E l'evoluzione giurisprudenziale sul 434 sancisce in maniera definitiva ormai il principio secondo il quale è un reato plurioffensivo. Reato plurioffensivo che

quindi, oltre alla incolumità pubblica, va a colpire anche l'incolumità soggettiva del cittadino, del singolo, quindi a maggior ragione dice la giurisprudenza, guardiamo al fenomeno quanto è impattante questo fenomeno e che cosa determina questo fenomeno. Noi abbiamo un caso che è simile al nostro, non uguale, simile. Perché la vicenda Eternit è una vicenda che è stata poi valutata e decisa a distanza di 50, 60, ho visto forse 80 chilometri dai fatti. Cioè il Tribunale, i Giudici, non si trovavano nella vostra situazione, nella nostra situazione, cioè noi non ci dobbiamo scordare, noi se scendiamo da Martina Franca, dalla discesa di Martina Franca, guardiamo Taranto, lasciamo perdere se ha torto o ha ragione, se è autorizzato o non autorizzato, questi sono problemi tecnici che in questo momento mi interessano poco, io vi voglio far vedere e toccare di che cosa stiamo parlando, facendo quella discesa, a un certo punto una persona guarda e vede che c'è una città che è comunque coperta da una coltre. Ora, rispetto a questo dato oggettivo, palpabile, visibile, che tutti noi abbiamo visto, commentato e ad un certo punto visivamente perso, perché scendendo con la macchina, a me è capitato anche con la bici, scendendo verso Taranto ad un certo punto la coltre la perdi. Ma sapete perché la perdi? Perché ad un certo punto non la vedi più, perché ci sei dentro. Questa era la situazione ed è la situazione della nostra città a seguito della presenza della fabbrica messa così vicino a questa città. Ora, rispetto a questo dato, torniamo per un secondo alle valutazioni di carattere giuridico, leggendo i passaggi più interessanti della sentenza Eternit, vado direttamente ai punti più importanti. Purtroppo vi devo leggere dei passaggi che sono indispensabili, dice la sentenza Eternit: «in un numero rilevante di casi come il presente procedimento

ha evidenziato in termini non equivoci, l'inalazione di fibre di amianto non si è arrestato alla descritta soglia iniziale di offensività, ma la situazione si è poi sviluppata finendo per dare luogo alla produzione di malattie asbesto correlate e ai decessi a tali patologie conseguenti. Anche le lesioni e le morti, da cui scaturiscono ulteriori sofferenze di natura patrimoniale e non patrimoniale, pertanto sono riconducibili alle fattispecie di reato contestate. Tuttavia" dice la sentenza Eternit...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Appello?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Corte di Appello di Torino del 3/6/2013, ripresa poi dalla Cassazione. «Tuttavia non costituendo lesione e morti, eventi necessari delle stesse, i danni ad esse conseguenti non possono considerarsi danni ex delitto risarcibili in questa sede». Sostanzialmente quello che dicevano è: non è contestato il reato di lesioni, non è contestato il reato di morte, quindi io non provvedo rispetto a queste statuizioni perché non sono contestate. In tal senso, del resto, si era già espresso il Tribunale con l'ordinanza 12 aprile 2010 in tema di prove, allorché aveva esplicitamente affermato l'irrilevanza nel presente procedimento degli accertamenti specifici invocati con riferimento all'insorgenza delle singole malattie e infortuni, delle lesioni e delle morti oggetto degli studi epidemiologici svolti, nonché con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra ciascuna di esse e la condotta contestata agli imputati. Il Tribunale, dopo aver correttamente indicato alle parti processuali quale fosse l'oggetto di causa, si è scostato dalle indicazioni fornite attribuendo in sede di decisione valenza alle singole malattie o infortuni o agli esiti delle stesse. Questa non è circostanza idonea a smentire la correttezza delle indicazioni fornite, ma

semmai tale da determinare la riforma della pronuncia impugnata delle Parti, in cui da tale indicazioni si è (parola incomprensibile) discostato. Sostanzialmente prima ha detto "non te lo do" e poi lo riconosco in sentenza. Se così è risulta evidente come il danno in questa sede risarcibile sia esclusivamente quello da esposizione nei termini sopra indicati e come non costituisca invece oggetto di risarcimento il danno rappresentato dalle conseguenze delle esposizioni all'amianto, cioè dall'insorgenza di malattia asbesto correlate con i successivi decessi subiti dalle persone fisiche costitutesi Parti Civili nel presente procedimento. Cioè non ti vado a risarcire il fatto che sei morto perché non è contestato l'omicidio, non ti vado a risarcire il fatto che sei malato di asbestosi perché non è contestata la lesione. Questo significa. Quindi, la considerazione delle malattie e dei decessi conseguenti alle esposizioni lavorative o ambientali non avrebbe certamente potuto prescindere da un accertamento in termini di casualità individuale, peraltro detto accertamento, impraticabile nell'ambito del presente procedimento, attese le migliaia di persone fisiche costitutesi Parte Civile, e la peculiarità di ciascuna opposizione, non risulta neppure pertinente all'oggetto dello stesso, che è rappresentato da un fenomeno unitario riferibile a gruppi di persone. Là erano gruppi, qua siamo in migliaia, in centinaia di migliaia, e non ai singoli individui che compongono tali gruppi, e la cui incidenza è stata rilevata e studiata attraverso l'applicazione del diverso concetto di casualità collettiva. Il danno risarcibile in questa sede è dunque identificabile come il danno subito per effetto dell'avvenuta esposizione alle fibre di amianto da parte di tutti, dice la sentenza, tutti i soggetti ammalati, sani - sani - deceduti o in vita, con riferimento ai

quali risulta provata l'avvenuta esposizione professionale di operai ed ambientale, i non operai, i cittadini. Queste sono le pagine 600 e 601 della sentenza della Corte di Appello di Torino.

Ora, detto questo, noi dobbiamo fare un semplicissimo parallelismo, noi stiamo molto ma molto peggio di come stavano loro. Perché dico questo? Qui non è un tema e un problema del timore di ammalarsi, perché uno può fare, può mentire a se stesso, può mentire a se stesso e dire io il timore di ammalarmi non ce l'ho, anche se sto qua, anche se ho vissuto 20 anni qua, anche se sono andato a lavorare per 20 anni qua, questo timore non ce l'ho, ho una salute di ferro io, mi potete inalare qualsiasi cosa. E di fronte a questa volontà di non voler sentire, di non voler vedere, di fronte a ciò io dovrei arretrare, sedermi, ma così non è. Così non è perché nella descrizione che va a fare della lesività del reato di disastro, la Corte di Appello di Torino, ripresa poi dalla sentenza della Cassazione Eternit e che affonda le radici in tutto il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in relazione al reato di 434, noi ci troviamo in una situazione diversa, noi abbiamo che questo fenomeno ha oggettivamente arrecato un danno a tutti noi. Perché, come letteralmente diceva la sentenza Eternit in ordine al danno subito per effetto dell'avvenuta esposizione alle fibre di amianto da parte di tutti i soggetti, ammalati e sani, deceduti o in vita, con riferimento ai quali risulta provata l'avvenuta esposizione ambientale, nel nostro processo noi abbiamo che cosa? Tutti i soggetti ammalati e sani - e sani - che hanno abitato e lavorato o lavorato a Taranto dal 1995 al 2012 sono stati esposti non alle fibre di amianto, ma ad una quantità enorme (lo dice l'imputazione, lo gridano i Pubblici Ministeri con la loro giugulare stragonfia) una quantità enorme di agenti

inquinanti, Ipa, benzopirene, diossine. Questi sono stati tutti respirati, ingeriti, comunque assorbiti da noi, da tutte le persone presenti nel territorio tarantino con riferimento al periodo dell'imputazione. Tutti noi che scendevamo da Martina e andavamo a Taranto, tutti noi che aprivamo le finestre, tutti noi che andavamo a correre su viale Virgilio, tutti noi che andavamo a correre alla Villa Peripato, tutti quanti noi. Siamo noi queste persone.

Ma c'è di più? Perché per me questo dato è così forte, ma così evidente, così palpabile, così fastidioso sulla mia pelle che lo sento, che potremmo anche chiudere qui il mio intervento, ma c'è di più, c'è molto di più. Perché dal punto di vista dell'imputazione io vi ho letto il passaggio della seconda imputazione, oggetto di attenzione del mio intervento, qui si parla più banalmente di danneggiamento, di essere esposti a questo getto pericoloso di cose e di danneggiamenti di immobili, cioè *parva materia* per me. Ma qui non servono tante parole, perché se prima dovevamo ricorrere allo sviluppo giurisprudenziale del 434 per dire che è plurioffensivo, dovevamo far ricorso alla sentenza Eternit per darvi la descrizione palpabile del perché c'è questa situazione, con riferimento a questi altri tipi di reato stiamo parlando del danneggiamento dell'immobile, stiamo parlando dell'imbrattamento degli immobili, stiamo parlando dello spolverio dei parchi minerali, stiamo parlando delle polveri che escono dall'agglomerato, stiamo parlando di tutte quante le emissioni che arrivano dallo stabilimento. Come si fa a dire che non ci importa nulla di questa cosa? Ma c'è qualcuno di noi che ha il coraggio di dire che sul balcone della sua abitazione, aprendo la porta della sua abitazione, non trovava ogni giorno, ogni settimana la polvere di metallo sul balcone! Abbiamo realmente il

coraggio di dire che i nostri immobili hanno lo stesso bianco di quando noi li abbiamo costruiti o hanno la patina nera che deriva da quella vicinanza alla fabbrica che qualcuno evidentemente vuole ignorare? Questa è la situazione dei nostri immobili, questa è la situazione di noi persone che viviamo nella città di Taranto. Questa, dal punto di vista giuridico, è di una semplicità, è quasi banale. Qual è l'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice? Il diritto di proprietà dell'immobile, a poter godere pienamente del proprio immobile, come io devo poter godere pienamente della mia salute, come io devo poter godere chiaramente e pienamente dell'ambiente salubre, in cui io devo poter vivere. E questo non lo dico io, lo avete detto voi, tutti voi, condividendo pienamente questo tema, perché tutti voi avete condiviso e scritto un'ordinanza sulla costituzione di Parte Civile, in cui voi stessi avete riconosciuto *uti singuli* per ognuno di noi, per ogni cittadino, il sacrosanto diritto a vivere in un ambiente salubre e state dicendo e avete scritto che quelle imputazioni ledono il diritto della persona a vivere in un ambiente salubre. Rispetto quindi a questo dato, non stiamo parlando più di un "ci vogliamo continuare ad arrampicare sugli specchi"? Dobbiamo continuare a dire che è una cosa che si può fare? Perché la vogliamo fare a Taranto, se dobbiamo fare così, posso anche smettere e chiudere le carte, però siccome io so che voi avete una onestà intellettuale che non può essere scalfita da nulla, da nulla rispetto ad un dato oggettivo di queste dimensioni, che è riscontrato dal vostro stesso pensiero giuridico, perché tutta quella evoluzione giurisprudenziale che ha poi l'epilogo in Eternit, quegli assunti sono stati fatti vostri nella vostra ordinanza. L'ordinanza del 4 ottobre 2016, quella sulle Parti Civili, voi avete fatto vostro l'approccio

nomofilattico della Cassazione Civile Sezione Terza, la numero 25010, dove avete riportato testualmente questo passaggio, secondo il quale dice la Cassazione: «la compromissione dell'ambiente trascende il mero pregiudizio patrimoniale derivato ai singoli beni che ne fanno parte, se il bene pubblico che comprende l'assetto del territorio, la ricchezza di risorse naturali, il paesaggio come valore estetico e culturale e come condizioni di vita salubre in tutte le sue componenti, va considerato unitariamente, per il valore d'uso da parte della collettività, quale elemento determinante della qualità della vita della persona quale singolo e nella sua aggregazione sociale. Perciò la Legge 349 dell'86 Articolo 18 rileva piuttosto come ripartizione procedurale delle competenze tra Stato, enti territoriali preposti al controllo e alla gestione del settore ecologico ed associazioni protezionistiche, e pertanto il risarcimento per le lesioni dell'ambiente in sé, quale valore pubblico in materiale primario e assoluto, che trova la sua fonte genetica non già nella Legge 349 del 1986, bensì nella costituzione attraverso il coordinamento tra disposizioni primarie, Articoli 2, 3, 9, 32, 41 e 42 che tutelano l'individuo e la collettività, la cui violazione determina quindi un danno ingiusto non patrimoniale, categoria in cui rientra infatti ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona, da risarcire secondo il principio generale e primario del *neminem laedere* e autonomo dal risarcimento delle conseguenze patrimoniali derivatene e citate le varie Cassazioni a cui fate riferimento. Pagina 8 della vostra ordinanza.

Bene, fatte queste premesse e siccome la situazione era identica, Presidente e Signori della Corte, era identica all'inizio di questo processo, e ne avete prova già perché vi ho depositato i verbali dell'udienza

preliminare, io questa questione l'ho sollevata, l'ho sollevata guardando negli occhi e non lo potrò dimenticare mai, il G.U.P. Dottoressa Gilli. Alla fine del mio intervento il G.U.P. chiuse le carte ed uscì dall'aula. Io l'ho sollevata in quella sede, l'ho sollevata e ho ricevuto una risposta, ho ricevuto una risposta in cui il G.U.P. Gilli mi rigetta l'1 luglio l'eccezione. Oltre alla visibile sofferenza di chi leggeva il provvedimento e di chi mi aveva ascoltato quel giorno, perché immagino il vostro contrasto interiore a che livelli arrivi in relazione a questa vicenda, a questa situazione, la risposta è stata una risposta da un punto di vista procedurale riferimenti ad alcuni passaggi di sentenze assolutamente minoritarie e alle quali ci si è voluti aggrappare, ma poi c'è una risposta sostanziale, in cui la dottoressa, il G.U.P. mi dice: "Sì, okay, lei Avvocato ha fatto il riferimento alle residenze dei Magistrati, ha fatto il riferimento alla presenza dei Magistrati sul territorio, ha fatto riferimento al fatto che questi Magistrati vivono immersi nella nube, però Avvocato la sua è stata una eccezione generica". Leggo letteralmente, dice: "Per esempio si dovrebbe indagare su chi siano i Magistrati stabilmente residenti nel capoluogo jonico ovvero per quanto tempo ivi permangono gli altri residenti altrove". Cioè quindi da un lato mi rigetta, dall'altro lato mi dice: però la tua prova è stata carente. E questo tipo di affermazione poi affonda le radici in un altro provvedimento, è un altro provvedimento che è quello emesso dalla Corte di Cassazione il 7 ottobre 2014, la numero 52976, era la Prima Sezione Penale, era quella che decideva in ordine a questo processo e decideva in ordine ad una istanza di rimessione che era stata presentata dal precedente Collegio Difensivo. Nel rispondere la Cassazione, alla pagina 11.6.6, si usa

molto questo 6.1, 6.6, va di moda, la Cassazione già lo ha adottato. Dice: "Non pertinente ai fini disciplinati dall'articolo 45 c.p.p., e anche in riferimento alla residenza dei Magistrati contenuta nella richiesta di rimessione per sottintendere, anche se non è stata espressamente menzionata, la qualità sostanziale di parti offese dei Magistrati rispetto ai reati ambientali, tale dato (dice la Cassazione) oltre ad essere meramente ipotetico, perché neanche lì avevano fornito la prova del fatto, può assumere rilievo esclusivamente nell'ottica di cui all'Articolo 11 c.p.p., ma non in quella della rimessione del processo". Cioè lo diceva la Cassazione già nel 2014, a chi mi ha preceduto, non siamo in una situazione di rimessione, siamo in una situazione al più di 11 che dovete provare, perché non me l'avete neanche allegato. Quindi, io neanche d'ufficio posso ritenere che effettivamente ci possa essere questo problema. Questo dato viene riportato poi dal G.U.P. Gilli, che me lo rimanda giù e mi dice: me lo dici! Me lo devi provare! Questi due passaggi per un Difensore sono due imperativi.

Ma questo discorso però, se aveva la necessità per alcuni che fosse provato e che fosse detto a chiare lettere, ha invece trovato un diverso approdo nelle valutazioni corrette che fa un Magistrato a Taranto in una vicenda che praticamente è identica a questa. Sapete perché è identica a questa? Forse lo avete già agli atti, ma ve lo produciamo comunque per comodità di consultazione, il Comune di Taranto in questo processo, avrete certamente notato, non si è costituito Parte Civile nei confronti solo di uno, di Capogrosso Luigi, del direttore dello stabilimento, non si è costituito Parte Civile chiedendo l'estensione o citando come responsabile civile Riva Fire S.p.A.. Perché questo? Perché in contemporanea rispetto a questo processo, il Comune di Taranto ha

autonomamente avviato una causa civile che ha una *causa petendi* sotto moltissimi aspetti, praticamente identica alle imputazioni del disastro, ma soprattutto del danneggiamento, imbrattamento e perdita di valore degli immobili, così come riportato nel capo 1) dell'imputazione. Per i non addetti ai lavori, se io inizio una causa civile e poi inizia una causa penale, che ha lo stesso oggetto e ci sono le stesse persone, se io ho iniziato la causa civile e poi mi costituito Parte Civile nel processo penale, si ha quella che noi chiamiamo *traslatio*, cioè il trasferimento dell'azione civile nel processo penale. Per evitare questo il Comune di Taranto che fa? Fa un intervento chirurgico e si costituisce soltanto nei confronti di Capogrosso, fa l'azione civile soltanto nei confronti di Capogrosso, di Riva Fire e di Riva Emilio, perché poi Riva Emilio muore, nei confronti di questi tre soggetti, ma in particolare dei due ancora in vita. Per cercare di fare una fotografia dello stato dei luoghi, soggetti evidentemente a modificazione, si chiede al Giudice che poi farà il processo, un accertamento tecnico preventivo d'urgenza, quindi una fotografia da fare in contraddittorio per fare una foto dei danni che sono stati riportati dalle emissioni. Questo contraddittorio inizia, ed inizia davanti ad un Giudice che si chiama, dovete scusarmi tantissimo, ma sarò costretto a fare dei nomi nel processo, per rendere l'idea di che cosa è la situazione, questo Giudice si chiama dottor Pietro Genoviva, e questo Giudice, ricevuto il ricorso, scrive testualmente e lo scrive al suo Presidente, al Presidente del Tribunale: "Sono purtroppo tenuto - sottolineo tenuto - a dichiarare l'esistenza del mio obbligo di astensione, ex Articolo 51 comma 1 Codice di Procedura Civile, essendo comproprietario di un immobile nel quartiere borgo e concernendo la richiesta di

accertamento tecnico preventivo, la verifica di un possibile depauperamento del valore di mercato degli immobili di proprietà comunale, anche nel borgo, imputabile all'inquinamento atmosferico provocato dallo stabilimento Ilva". Il Presidente del Tribunale risponde, in data 14 maggio 2013, una volta ricevuta l'astensione del dottor Genoviva, la interpreta come una richiesta, fa un provvedimento e dice: "Dottore, non è sufficiente a pregiudicare il Giudice un interesse astratto ed eventuale fondato su situazioni di fatto generali, simili a quella particolare evidenziata nella causa, che l'oggetto è a causa della procedura *de quo* non concerne una cognizione piena sul fondamento del diritto vantato, ma soltanto la formazione anticipata di una prova. Ma è notoria che quando fai la C.T.U. con quel Magistrato, continui a fare il giudizio. Quindi, prima di prendere qualsiasi tipo di decisione il dottor Genoviva aveva dichiarato il suo obbligo di astenersi. Risponde il dottor Genoviva con un provvedimento datato 15 maggio 2013, il giorno dopo: "Prego la Signoria Vostra di voler considerare che nella premessa del suo provvedimento del 14 maggio 2013 si è interpretata la mia comunicazione del 13 maggio 2013 come una richiesta di essere autorizzato ad astenermi ex Articolo 51 capoverso Codice di Procedura Civile, mentre invece con la stessa ho soltanto voluto dichiarare la mia astensione, ricorrendone a mio parere i presupposti ai sensi dell'Articolo 51 comma 1, numero 1 Codice di Procedura Civile. Ciò posto, in ipotesi di astensione obbligatoria, pare non sia prevista dal citato Articolo 51 c.p.c., alcuna procedura incidentale che investe la competenza del capo dell'ufficio, come ha ritenuto il CSM nella seduta del 16 aprile 2009 in risposta a specifico quesito e sulla scorta della costante giurisprudenza di legittimità menzionata nello stesso

provvedimento". Il Presidente del Tribunale lo stesso giorno prendeva atto della dichiarazione di astensione di detto Giudice.

Ora, guardando l'ordinanza della dottoressa Gilli prima e guardando poi la vostra ordinanza, intendo, Presidente, anche la vostra ordinanza, abbiamo fatto una verifica fattuale, documentale, accertativa e abbiamo cercato di verificare che cosa? Dove erano e sono residenti e dove sono proprietari gli immobili nel centro abitato di Taranto, i Magistrati di Taranto e abbiamo verificato che ciò è presente con riferimento ai quartieri Borgo, Tre Carrare Battisti, Italia Montegranaro, Solito Corvisea e Salinella. Ovviamente, Presidente e Signori della Corte, non siamo riusciti a farlo per tutti, né siamo riusciti perché ovviamente i Magistrati sono tantissimi, non siamo riusciti a farlo anche con riferimento a tutti quei Magistrati che dal 1995 al 2013, periodo dell'imputazione, perché l'Articolo 11 fa riferimento "esercitava al momento del fatto" letterale. Quindi, ci siamo limitati in base a quelle che sono chiaramente le nostre conoscenze, ad un numero comunque considerevole di Magistrati, ma non totalizzante. Che cosa abbiamo provveduto a fare? Noi abbiamo provveduto a verificare tutte le Parti Civili che sono state ammesse in questo procedimento, ovviamente potevamo estendere la cosa nel raggio dei 20 chilometri come da ordinanza regionale 176 del 2010, ma siamo andati ancora più stretti, siamo rimasti nelle vicinanze immediate della città rispetto allo stabilimento, nell'arco di poche centinaia di metri e abbiamo provveduto, in maniera semplice, usando Google Maps, disponibile anche sui telefoni ormai, abbiamo provveduto a collocare (usiamo questo termine) georeferenziare sia le abitazioni dei Magistrati intesi come residenze, sia gli immobili dei Magistrati intesi come immobili di proprietà di

determinati Magistrati e abbiamo provveduto, Presidente e Signori della Corte, ad individuare tutte le Parti Civili che già avete ammesso nel processo. Quindi, non sono neanche quelle costituite e basta, ma già quelle che hanno avuto il timbro della ammissione. Abbiamo provveduto a fare una legenda che vi consegno per verificare quello che andiamo a dire. Ci sono praticamente le costituzioni di Parte Civile in rosso, sono prevalentemente costituzioni di Parte Civile per danno da esposizione, ma ce ne sono due in particolare che sono invece per danni ricevuti proprio agli immobili e li abbiamo quindi indicati con un pallino rosso. Poi troverete un pallino azzurro che indica gli immobili di proprietà dei Magistrati, un pallino verde che indica le residenze in cui ci sono i Magistrati che vivono nell'immobile di proprietà e poi il pallino giallo che indica la residenza del Magistrato che evidentemente vive in un immobile in affitto e che quindi è comunque presente nell'area che abbiamo indicato. Li metto a disposizione. Non so se si riesce a vedere l'immagine da lì, però l'immagine per me è icastica, perché...

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Posso vedere?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Qui praticamente noterete una confusione spaventosa tra le Parti Civili ammesse e la presenza di Magistrati. Ora potete notare come ci sono delle Parti Civili vicinissime allo stabilimento e altrettanto vicine, a distanza di pochi metri ci sono le abitazioni dei Magistrati di questo processo. Che cosa potete notare? Noi ovviamente vi alleghiamo, perché dobbiamo dare la prova di quello che diciamo, vi alleghiamo sia i certificati di residenza storici dei Magistrati, vi alleghiamo anche, estratto con un'agenzia che fa questo tipo di visure...

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Investigativa.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Neanche investigativa, perché si riesce a tirare giù direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate, quindi è un dato pubblico, abbiamo verificato le proprietà anche dei Magistrati e quindi da quanto tempo sono proprietari di quegli immobili e abbiamo potuto verificare che sono pienamente all'interno del periodo dell'imputazione. Ma per farvi comprendere di che cosa stiamo parlando, perché vi potrete rendere conto alla fine del mio intervento, come non si può fare qua questo processo, a titolo esemplificativo, e non me ne vogliamo ovviamente le persone, noi abbiamo il Pubblico Ministero che sostiene l'Accusa in giudizio in questo processo, il dottor Remo Epifani, che risiede ed è proprietario di un immobile alla via Roma numero 24, che dista appena 150 metri dalla residenza proprio di quel Magistrato, del dottor Genoviva, che abita invece a via Roma 12, quindi uno in via Roma 24, l'altro in via Roma 12, noi abbiamo il Pubblico Ministero accusatore che abita a pochissimi metri dal dottor Pietro Genoviva e siamo praticamente in questa zona di Taranto, qui, e stiamo praticamente di fronte all'Ilva, sono le prime abitazioni che vengono interessate. Esattamente questo, noi abbiamo il dottor Epifani qui, il dottor Genoviva qui, qui c'è la Parte Civile Pignatelli Michele, a distanza di pochissimo c'è l'Ilva. Quindi, sono le prime abitazioni che vengono interessate dalle emissioni dell'Ilva. Ma c'è di più, perché entrambi i Magistrati abitano a soli 650 metri dall'abitazione della Parte Civile signora Cassetta Maria Caterina, che è sita alla via Pupino 54 e a soli 4 chilometri dal siderurgico. Abbiamo un altro Pubblico Ministero di questo processo, dottoressa Giovanna Cannarile, via Sorcinelli numero 15, che dista praticamente solo 40 metri dalla residenza del signor Iurlaro Davide, che è sito alla via Sorcinelli numero

31. Quindi, uno via Sorcinelli 15, l'altro via Sorcinelli 31. Il paradosso, Presidente, qual è? Che il signor Iurlaro Davide è Parte Civile costituita per il danno da esposizione, danno da esposizione, non timore di ammalarsi. Perché il discorso è il timore di ammalarsi io lo manifesto perché dico "io ho paura". Il danno da esposizione, il fatto di stare in questa nuvola, in questa nube è un dato oggettivo, quindi o hai paura o non hai paura, non cambia assolutamente nulla. Quindi, sei nella stessa condizione dei Magistrati, degli Avvocati, di tutti quelli che abitano a Taranto, sei sottoposto allo stesso rischio, allo stesso danno. Soltanto dieci metri separano l'abitazione di Fasano Antonella, che è sita alla via Forleo numero 2 dall'abitazione del dottor Argentino, Pubblico Ministero di questo processo, via Forleo 13. Come è pensabile lontanamente fare un processo in queste condizioni, in cui la Parte Civile è mio dirimpettaio, che non è che sta lì per chissà che cosa, sta là per il danno da esposizione, che gli deriva dal fatto di essere là, io sono là, vivo là, ho il diritto a vivere in un ambiente salubre e il mio dirimpettaio è il Pubblico Ministero che sosterrà l'Accusa nel giudizio. Ma possibile che lo percepisco solo io questo imbarazzo pazzesco? Come è possibile?

Ancora, soli 60 metri vanno a separare la residenza della Parte Civile Colasurdo Cesare Corso Umberto Primo numero 140 dall'abitazione del Giudice Supplente di questo processo. Se lei dovesse avere un impedimento, ha detto il Presidente, c'è il Giudice supplente dietro che andrà ad intervenire nel processo. La dottoressa Stefania D'Errico via Duca degli Abruzzi 8 dista 60 metri da un'altra Parte Civile, quindi da un lato avremo 2, 3 Pubblici Ministeri che verranno a dire condannateli, dall'altro lato c'è il dirimpettaio Parte Civile e

dall'altro lato c'è il Giudice che deve giudicare. Ma come è possibile che si possa verificare, ma lo chiedo anche a voi giurati, a voi della Corte, a Giudici Popolari, ma lo palpate? Ma voi vi fareste mai giudicare in una condizione simile? Se foste voi gli imputati di questo processo! Lasciate perdere sono tutte persone meravigliose queste, sono tutte persone capacissime, sono tutte persone in buona fede, ma voi pensate che realmente una persona in queste condizioni possa essere terzo, possa essere imparziale, possa essere giudice, sereno, come è possibile pensare una cosa del genere? A 100 metri ci sono altri Magistrati, vicinissimi, 50 metri, 200 metri, c'è tutto un elenco. È anche inutile andarvi a fare un elenco, le cartine parlano da sole, i certificati di residenza parlano da soli.

Io non riesco a comprendere, ma sarà un mio limite evidentemente, però io non riesco a comprendere come sia possibile. Questa è rassegna stampa di questi giorni, ma per essere fresca, non perché non basti già quello che è presente negli atti di questo processo come perizia epidemiologica, come indicazioni che ci derivano dal..., quella perizia che noi contesteremo in tutte le maniere e vi dimostreremo anche e dimostreremo a chi sarà il nostro Giudice che quelle perizie epidemiologiche non attestano realmente un danno sanitario, ma ad oggi noi in che condizioni viviamo realmente? Sono delle condizioni reali di paura, delle condizioni reali di danno da esposizione perché siamo esposti a questo rischio, sono delle situazioni che se vogliamo metterci il prosciutto sugli occhi è un conto, ma se vogliamo parlare seriamente di questo problema affrontiamolo, perché se io guardo che cosa dice la stampa, "Taranto picchi di tumore per chi abita vicino all'Ilva", "Emiliano impugna la legge proacciaio", "Ilva pericolosa per la salute", "Stefano è pronto a chiuderla". Ancora,

"Renzi si ricordi di Taranto", "Le mamme del rione Tamburi: vogliamo chiudere il mostro". La rassegnazione di chi non può che rimanere qui, di chi non può che rimanere qui. "Ciao, noi ce ne andiamo, salverò le mie bambine. Mamma e papà con il tumore, ora basta, andiamo in Toscana". E voi pensate realmente che noi Avvocati per primi, che in tutti questi anni siamo stati a Taranto e abbiamo portato i nostri bambini a scuola e tutte le sante mattine ci sono i Magistrati di Taranto, uomini e donne che sia, visti con i miei occhi, come faccio io del resto con i miei, noi andiamo ad accompagnare i nostri bambini a scuola, la mattina alle otto e mezza, alle nove dobbiamo arrivare in questo processo e fare questo processo a Taranto! E giudicare queste persone! Ma guardiamoci negli occhi, voi vi fareste giudicare da una persona in questa situazione? Perché io non me la sentirei di fare una cosa del genere. Come è possibile conservare quel normale distacco che si deve avere, se io sono la persona offesa e danneggiata dal reato. Se io sto nella nube. È come se mi avessero costretto per vent'anni, per trent'anni a vivere in una stanza con un'altra persona che fumava 80 sigarette al giorno e non poter uscire da quella porta. Perché noi siamo stati qua a Taranto, lasciate perdere se a torto o a ragione, se autorizzati o non autorizzati, ma noi siamo stati qua in quella nube e voi oggi dovete andare a giudicare, voi persone offese da questo reato, danneggiati da questo reato, dovete andare a giudicare gli imputati con quei Pubblici Ministeri che andranno a fare l'Accusa. Come fate a non sentire sulla pelle questa cosa, indipendentemente da tutte le sentenze, vi depositeremo una valanga di sentenze. Guardate questa sentenza qua. Questa sentenza della Cassazione. È la numero 4069 del 2008. Guardate che dice, vado al punto particolare: "Il Codice di Procedura

Penale vigente stabilisce la deroga alla competenza territoriale per i procedimenti riguardati il Magistrato, anche nel caso in cui questi assuma la qualità di persona danneggiata dal reato, legittimata quindi a costituirsi Parte Civile e non solo quella di persona offesa titolare dell'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice e che la norma, di cui all'Articolo 11, prescinde dall'eventualità che il Magistrato medesimo si sia o meno costituito Parte Civile. L'interpretazione della norma non può essere diversa da una semplice lettura della stessa - quella che vi ho fatto all'inizio - e le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 15 dicembre 2004, numero 292 hanno individuato la sua ratio nel fatto che essa si propone in modo particolare, la tutela dell'immagine della terzietà del Giudice agli occhi del pubblico". Quindi neanche la sostanza, l'apparenza, l'apparenza! "Al di là del grado più o meno intenso dei rapporti intersoggettivi di colleganza che si instaurano all'interno dell'area distrettuale". Lo puoi anche non conoscere, non mi interessa. E dice ancora: "Ed infatti, da una situazione di comune appartenenza con il connesso più agevole sviluppo di relazioni soggettive, può scaturire o si teme possa scaturire il condizionamento psicologico idoneo a minare l'imparzialità del giudizio". Questo, Presidente e Signori della Corte, vale come principio nel caso in cui c'è un vostro collega che è persona offesa, danneggiata o imputata in un processo. Qui le persone offese e danneggiate siete voi, siamo noi, quindi anche molto ma molto ma molto oltre. E ancora, l'argomentazione secondo la quale sarebbe necessario per legittimare una dichiarazione di incompetenza che il Magistrato abbia avuto qualche contatto con il procedimento, intervenendo nello stesso appunto in forza di una siffatta qualità di persona

offesa o di danneggiato, è errata, dice la Cassazione, è errata, così come è errato richiedere che in qualche modo sia stata esercitata una qualche azione risarcitoria. È il danneggiato sostanziale, è quel passaggio che vi fa la Cassazione sulla rimessione, in cui vi fa il riferimento specifico e dice: "La qualità sostanziale di parti offese", sostanziale!

Ma c'è di più. C'è di più. Perché la Cassazione vi ha detto altre due cose, ce ne sono tantissime, sono tutte citate nella memoria, io ve le estraggo proprio quelle più significative, quelle che rendono perfettamente l'idea. La Cassazione nel 2009, con la sentenza 28889 della Sezione Prima, vi dice in maniera concisa: "Assolutamente irrilevante ai fini della determinazione della competenza ai sensi dell'Articolo 11 è dunque la circostanza che all'atto della declaratoria di incompetenza, il Giudice avesse dismesso tali funzioni". Quindi, la Cassazione a cui dobbiamo ricordare è riservata la funzione nomofilattica. Faccio riferimento alla sentenza Sezioni Unite 31 marzo 2004 e dice, anche con riferimento a questo, tenete conto della Cassazione e tenete conto della Cassazione a Sezioni Unite in particolare. In questo processo un faro che è illuminante, e del quale non si può prescindere, è una sentenza a Sezioni Unite che voi già sicuramente conoscete, è la sentenza 292 del 15 dicembre 2004. In questa sentenza si dice, vi leggo qualche passaggio, perdonatemi, ma è importante per quello che vi andrò a rappresentare dopo. Si dice: "Sulla preliminare questione di incompetenza ex Articolo 11 già sollevata in primo grado, sul rilievo che la persona offesa - udite - svolgeva all'epoca dei fatti le funzioni di Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Torino, la Corte Territoriale si pronunciava in senso negativo, ritenendo alla luce di alcune pronunce della Suprema

Corte l'inapplicabilità della detta norma ai Magistrati Onorari per mancanza dei requisiti del pieno e stabile esercizio delle funzioni giudiziarie. C'è tutta quanta la digressione di questa sentenza, ad un certo punto si arriva poi alla decisione e dice, le Sezioni Unite: "Esaminando le posizioni emerse al riguardo della giurisprudenza di legittimità, deve segnalarsi anzitutto quella espressa da Cassazione 30/6/97 numero 4516, che considera fondamentale per l'applicabilità dell'Articolo 11 l'esercizio del pieno e stabile esercizio delle funzioni giudiziarie, l'elemento del pieno e stabile esercizio delle funzioni giudiziarie, ritenendone in particolare priva la pregressa figura dei Vice Pretori Onorari, in quanto alla stregua del regime già per essi vigente non possono di regola tenere udienza se non nei casi di mancanza o di impedimento dei Magistrati togati e svolgono il lavoro giudiziario loro assegnato dal capo dell'ufficio agendo quindi su sua delega". Sulla stessa linea, in relazione alla figura dell'attuale Vice Procuratore Onorario, di cui evidenziano l'analogia con quella del Vice Pretore, per la natura a parimenti derivata delle funzioni, in quanto esercitate su delega del Procuratore della Repubblica, si collocano anche Cassazione 20/6/99 la numero 4532 e poi la 21/2/2000, la numero 1267. A conclusione di diverse, mettendo in particolare l'accento sul carattere di componente necessaria dell'organo giudicante e sulla durata apprezzabile del loro incarico, perviene in riferimento ai componenti laici delle sezioni specializzate agrarie e cita Cassazione 10 giugno 1999, numero 4307. Nello stesso esercizio, questo passaggio teniamolo a mente per quello che vi dirò dopo. Nello stesso indirizzo con riferimento ai Giudici di Pace di cui rimarca la quadriennalità e confermabilità dell'incarico oltre alla formale inclusione tra gli organi di amministrazione

della giustizia si colloca la Cassazione 24/4/2001, la numero 3010. Per approdare ad una soluzione univoca, dice le Sezioni Unite, e coerente del problema relativo alla definizione dei limiti eventuali di applicazione della disciplina, della competenza derogatoria ai Magistrati onorari è indispensabile fare capo alla ratio che presiede a tale disciplina, da individuarsi per unanime riconoscimento, come già ricordato, nell'esigenza di garantire che il processo penale si svolga e appaia svolgersi (Cassazione Sezioni Unite 2004) nella più perfetta imparzialità, potendo questa essere o apparire alterata dalla circostanza che a giudicare di un reato, nel quale è indagato, imputato, offeso o danneggiato un Magistrato, sia un Giudice che per appartenere allo stesso plesso territoriale in cui il detto Magistrato abbia esercitato o sia venuto ad esercitare le sue funzioni, abbia con quello un rapporto di colleganza e di normale frequentazione". Ora, la Cassazione a Sezioni Unite ci dice un'altra cosa, fondamentale a mio avviso: quanto poi alla specifica formulazione dell'attuale Articolo 11, che rende rilevante ogni procedimento attribuibile ad un qualsiasi ufficio dell'intero distretto nel cui ambito operi il soggetto interessato e ne comporta lo spostamento in altro distretto, non c'è dubbio che con essa la soglia di sensibilità all'esigenza predetta è stata rispetto alla disciplina anteriore, ampliata dal Legislatore, che ha con tale scelta voluto evidentemente rafforzare in modo particolare la tutela dell'immagine della terzietà agli occhi del pubblico, al di là del grado più o meno intenso, dei rapporti intersoggettivi di colleganza che si instaurano all'interno dell'area distrettuale. Cioè della serie che neanche se lo conoscevate proprio quel Magistrato, non ci interessa, era un Magistrato, o era un Giudice di Pace, oppure era un membro della Sezione

Agraria Specializzata equiparato dalla Cassazione Sezioni Unite? Non mi interessa, dice le Sezioni Unite. Non dice le Sezioni Unite: questo processo non si fa più, buttiamo tutto all'aria. Dice semplicemente le Sezioni Unite della Cassazione, quelli là che normalmente dirimono i contrasti giurisprudenziali laddove presenti, e poi non ce ne sono state più Sezioni Unite, perché queste Sezioni Unite sono le uniche su questa materia, vi dicono in una situazione in cui non riusciamo a salvare l'apparenza, non mi interessa la sostanza, e qui di sostanza ne abbiamo a tonnellate di diossina, qui, in questa situazione la Cassazione a Sezioni Unite non dice: il processo va annullato, dice semplicemente: il processo si deve fare in un punto diverso dalla nube tossica, in un punto diverso, dove i Magistrati non stanno lì. Questo dice la Cassazione a Sezioni Unite.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Annicchiarico, il concetto è chiaro ed è stato illustrato ampiamente, se vuole adesso arrivare alla conclusione perché siamo alla ripetizione dello stesso concetto che abbiamo compreso penso in modo adeguato.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Immagino che sia chiaro. Dice la Cassazione a Sezioni Unite, ancora, dice una cosa diversa, per questo gliela devo segnalare, perché è la conclusione del suo intervento: "consegue da tanto che l'applicabilità della competenza speciale, oltre che alle figure che presentano aspetti di più costante e assidua continuità nel concreto esercizio delle funzioni, come in particolare i Giudici di Pace, i componenti laici degli organi giudiziari minorili, e delle Sezioni Agrarie i Giudici Onorari aggregati, eccetera eccetera, si caratterizzano comunque per la formale durevolezza dell'incarico in un plesso giudiziario definito". Chi resta fuori? Dice la

Cassazione a Sezioni Unite che restate fuori voi. Proprio voi della Corte di Assise, perché dice la Cassazione: "Dalla disciplina speciale restano quindi fuori solo i Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello che designati per sorteggio espletano un incarico meramente interinale, espressione non dell'ausilio istituzionale previsto dal comma secondo dell'Articolo 106 della Costituzione, bensì del principio di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia di cui all'ultimo comma dell'Articolo 102 della Costituzione". Quindi, voi non siete stabilmente Magistrati, questo è il senso della Cassazione, ma tutti gli altri che hanno il requisito della stabilità, quindi la parificazione con i Giudici Onorari e quindi anche con i componenti laici delle sezioni degli organi giudiziari minorili e delle Sezioni Agrarie.

Prima abbiamo fatto riferimento, ho fatto riferimento a quel discorso della georeferenziazione ed in un passaggio in particolare abbiamo visto che c'è stata la presenza di un atto di costituzione di Parte Civile, quindi di una persona, veramente sono tre le persone che sono presenti nello stesso atto, che chiedono una serie di cose e che sono importanti per questo processo. Perché voi avete ammesso, senza nessun limite, la costituzione di Parte Civile di tre persone. Si sono costituite con l'Avvocato Andrea Mancini i signori Alberto Cassetta, Maria Caterina Cassetta e Angela Cavallo. Il primo Alberto Cassetta, nato a Taranto il 4 settembre 1937 e residente alla via Cavallotti 153, la seconda Maria Caterina Cassetta e nata a Taranto il 17 agosto del 1946 ed è residente alla via Pupino 54 e poi abbiamo Angela Cavallo, che è nata a Bologna ma è residente in Taranto alla via Cavallotti 153. Ora, in questo atto di costituzione di Parte Civile che cosa dicono queste

persone?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Possiamo fare una sospensione di un quarto d'ora?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sospendiamo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci vediamo tra un quarto d'ora.

SOSPENSIONE

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego, Avvocato Annicchiarico, può proseguire.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente e Signori della Corte, con la vostra ordinanza sulle Parti Civili avete ammesso la costituzione di Parte Civile dei signori Cassetta Alberto, Cassetta Maria Caterina e Cassetta...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cavallo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ha ragione, sarà la moglie. Praticamente in questo atto di costituzione di Parte Civile noi abbiamo visto, l'abbiamo già referenziato, perché peraltro ha delle particolarità molto significative. La prima che vi rappresento in maniera generica, e poi scenderemo un attimo nel dettaglio, è il fatto che in questo atto di costituzione di Parte Civile troverete una richiesta di costituzione di Parte Civile perché purtroppo sono malati di malattie gravi, di tumori, in più oltre a chiedere il danno per il tumore, chiedono il danno da esposizione, chiedono il danno agli immobili in relazione, quindi oltre al 434, il danno derivante dal 639, dal 674 e dal 635, e vi chiedono anche il danno ad un agriturismo che è vicino a Taranto, che è di loro proprietà e che a seguito della vicenda Ilva ha subito delle conseguenze che asseriscono essere nefaste. La particolarità però, a mio avviso, è proprio in relazione al discorso della georeferenziazione, perché

abbiamo visto, sono reati procedibili d'ufficio, ci sono le aggravanti di essere esposti alla pubblica fede, quindi anche dopo la novella restano tali, ed in più c'è il tema appunto che la individuazione delle persone offese e danneggiate dal reato e in relazione appunto alla localizzazione quantomeno del borgo, che io faccio proprio un discorso stringente, che porta al minimo sindacale. Quindi, abbiamo visto come i loro immobili sono peraltro vicinissimi di altri Magistrati. Che cosa chiedono in questo atto di costituzione in particolare? Noi abbiamo la pagina 17 del loro atto, dove dicono che le azioni che sono descritte nelle imputazioni, perché si costituiscono Parte Civile contro tutti gli imputati dei reati ambientali, chiamiamoli così, perché sostanzialmente lasciano tutti gli altri imputati per gli altri reati, quindi fanno una selezione di tutte le persone che sono imputate del 434, per dirla in breve e anche del capo 1). Anche per altri capi, ma saltano le altre tipologie di reato. Dice: "Tali azioni hanno provocato l'insorgere di molteplici situazioni divenute nocive per la salute e l'integrità psicofisica di soggetti costretti a vivere quotidianamente in un ambiente reso invivibile a causa delle predette condotte criminose, dice. Quanto al primo aspetto, salute, l'insorgere di fenomeni neoplastici e cancerosi delle costituende Parti Civili non sono che le conseguenze di un ambiente malsano e anzi scientemente reso nocivo e pericoloso da quei soggetti che a vario titolo si sono resi responsabili con azioni dirette e indirette di condotte volte alla costante aggressione alla salute, alla suadente e silenziosa e subdola privazione giornaliera, sino alla definitiva insorgenza di mali violenti e destabilizzanti per il malato e per la famiglia. Fenomeni insorti in soggetti sani, che hanno sempre condotto vite regolari e senza eccessi, con

l'unica censura di avere vissuto a qualche chilometro di distanza da un mostro ecologico, un enorme impianto siderurgico fago ecologico". Quindi, le prime tre righe che vi ho letto fanno riferimento, appunto, al vivere quotidianamente in un ambiente reso invivibile a causa delle condotte criminose di cui all'imputazione. Già questo passaggio voi lo trovate in maniera recettizia nell'articolato motivazionale della vostra ordinanza, perché riconoscete, ovviamente in linea astratta per quello che può essere il momento della costituzione di Parte Civile, il fatto che ci sia astrattamente la lesione del diritto a vivere in un ambiente salubre. Maria Caterina Cassetta dice che gli è stata diagnosticata una neoplasia e dice quali sono i suoi problemi. Stesso discorso Alberto Cassetta, dice che nel mese di agosto 2007 è stato sottoposto ad un intervento di asportazione di una estesa neoplasia del colon discendente e quindi poi riferisce quelli che sono gli esiti del suo calvario clinico. Ritengono nell'atto di costituzione che queste patologie siano comunque riconducibili all'esposizione alle sostanze nocive e tossiche non eludibili nemmeno, dicono, con una irrealizzabile isolamento domestico. Dicono, sostanzialmente: come potevamo fare a scappare da questa situazione? La loro prolungata e attuale residenza nel borgo, quartiere prossimo allo stabilimento industriale, responsabile delle emissioni di contaminanti ambientali atmosferici, la conseguente esposizioni alle sostanze tossiche addebitabili alla condotta illecita degli imputati, si pongono come causa certa della patologia contratta. Quindi, qui noi abbiamo una parte descrittiva, in cui abbiamo la fotocopia della sentenza Eternit, perché sostanzialmente dice: "Io poi ho il di più, mi sono anche ammalato, ma descrivo qual è stata la mia situazione. Per anni vivevo nella mia casa, non

potevo certamente non vivere nella mia casa o non vivere a Taranto e poi aggiungo che questi contaminanti mi hanno contaminato e mi hanno contaminato a tal punto da fare insorgere la malattia, sia ad uno che all'altro". Poi vi salto tutti i passaggi, perché non voglio tediarvi, i passaggi ulteriori, e vanno al punto dicendo che il danno soggettivo lamentato da coloro che trovandosi in una particolare situazione con tale ambiente, nel senso che vi abitano o svolgono attività lavorativa, provino in concreto di avere subito un turbamento psichico, sofferenze, patemi d'animo ritenute transitoria a causa delle esposizioni a sostanze inquinanti e le conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psicofisica, danno biologico, o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reati plurioffensivi che comportano oltre all'offesa dell'ambiente e della pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale. Poi dice: risarcimento dovuto al danneggiato riguarda anche il tema di responsabilità aquiliana, solo le conseguenze immediate e dirette di un fatto illecito. Aggiunge poi, ma le costituenti Parti Civili non solo da cittadini e da stanziali in un ambiente malsano hanno subito le nefaste conseguenze di una preponderante vicinanza violenta, anche i loro immobili calati nell'ambiente urbano, sistematicamente aggrediti da un ambiente deturpato, imbrattato e danneggiato, che ha subito un danno, che ha interessato tanto l'aspetto strutturale di quegli edifici, tra i quali quelli di proprietà delle costituenti Parti Civili, ubicati nel quartiere borgo del comune di Taranto e nelle immediate vicinanze dello stabilimento siderurgico Ilva. La provincia di Mottola, perché

l'agriturismo è in provincia di Mottola, è ubicata a meno di 30 chilometri dal siderurgico, che conseguentemente quello del loro valore patrimoniale e commerciale, questo quale conseguenza dell'insalubre ambiente che circonda le predette aree. Quindi, in questo atto di costituzione di Parte Civile mi sembra di leggere la vostra ordinanza. Perché ho visto poi, ci siamo scaricati tutte le sentenze che avete citato, vi dico che sono in totale 840 pagine tutte le sentenze che avete citato, voi fate riferimento anche ad una serie di sentenza che addirittura consentono a chi è vicino, con riferimento ad una fabbrica che sta sorgendo, di attivarsi direttamente per evitare che l'ambiente prima salubre possa diventare insalubre. Quindi, immaginiamo il diritto soggettivo di una persona che la compromissione di questo ambiente ritiene ovviamente per dati oggettivi si sia già verificata. Dice praticamente che i predetti immobili di proprietà delle costituenti Parti Civili sono ubicati nelle immediate vicinanze dello stabilimento e dei parchi minerari dell'azienda Ilva e del nastro che trasporta i medesimi materiali dal porto al predetto deposito, all'interno dell'area circoscritta dal perimetro esterno Ilva e quello ideale ove sono installate le centraline di rilevamento della quantità e tipologia di sostanze inquinante. Quindi, fanno una sorta di cerchio sulle centraline e dice: se hanno messo le centraline, evidentemente questa è la zona di interesse ed io come immobile sto in mezzo, come tutti gli altri immobili di cui abbiamo parlato.

Poi aggiunge, i parchi minerali completamente scoperti e soggetti al continuo spolverio eolico e alla incessante movimentazione al servizio del ciclo produttivo sollevano ininterrottamente e quotidianamente da 50 anni consistenti volumi di polveri, che a seguito del raddoppio dello stabilimento sono proporzionalmente

aumentati diventando disastrosi e nocivi. Polveri e sostanze chimiche orticanti, tossiche e velenose ricadono in grande prevalenza e con ampio superamento dei limiti di cui all'Articolo 844 nel vicino quartiere borgo, ma anche abbondantemente in tutti i quartieri limitrofi, come accertato dai tecnici del Tribunale penale e civile del Comune di Taranto, Enea, Ispes, A.S.L., Arpa e vari enti. Dice ancora, i minerali a seguito della spinta eolica, in occasione di piogge, ma anche per il semplice effetto dell'umidità e dell'irraggiamento solare, si fissano su ogni elemento diventando con lo stesso parte unica, deteriorando strutture ed aspetto degli immobili del quartiere borgo che, nonostante lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, subiscono un inarrestabile e progressivo e irreversibile degrado. Quindi, o dobbiamo ritenere che soltanto l'immobile di Cassetta subisce questa situazione e quindi chirurgicamente dire: "Sì, Cassetta, stai nel borgo, sì Cassetta sei proprietario dell'immobile, sì Cassetta puoi costituirti Parte Civile, sì Cassetta lo puoi fare per reati procedibili d'ufficio, sì Cassetta però questi eventi di danneggiamento, di imbrattamento riguardano solo il tuo immobile perché il fungo scarica solo su di te". O arriviamo al paradosso di dire questa cosa, o evidentemente, con una limitazione anche empirica che la stessa Parte Civile fa nell'atto, cioè dice: "Guardate che il mio immobile sta all'interno delle centraline e le centraline sono quelle che vanno a monitorare l'inquinamento della fabbrica, comunque l'inquinamento ambientale di Taranto, io sto in mezzo, sto in centro, sto esattamente nel centro di Taranto, e questo è lo stato del mio immobile che è danneggiato da quei reati". Dice ancora: "Infatti non solo gli edifici in questione, ma tutto il quartiere, è sempre avvolto in un grande e

denso alone di polveri, con particelle di diossine, fumo, aria insalubre, irrespirabile e velenosa con grave ripercussione sulla salute degli abitanti e conseguente alterazione della vivibilità interna ed esterna della propria casa, oltre ai persistenti e ricorrenti danni da imbrattamenti e deturpamento delle opere strutturali o murarie agli infissi, inferriate, pavimentazione a causa dell'aggressività delle sostanze immesse, così causando una notevole riduzione patrimoniale della proprietà quale valore capitale". Qua vi fa una descrizione anche particolareggiata di un ulteriore effetto. Non stiamo parlando soltanto del fatto che tu l'abitazione me l'hai imbrattata, del fatto che me l'hai deturpata, del fatto che me l'hai sporcata, che sono tutti gli effetti descritti nella condotta dei reati di cui abbiamo parlato, ma aggiunge un dato in più, che voi avete ben recepito nella vostra ordinanza, attenzione: che questa attività, ovviamente, secondo la prospettazione accusatoria, perché noi poi punto punto davanti ad un Giudice, che non sia un Giudice tarantino, noi dimostreremo l'assoluta infondatezza dell'impianto accusatorio da tutti i quanti punti di vista. Ma oggi abbiamo questa prospettazione ed io mi devo muovere in questa prospettazione. Secondo questa prospettazione che cosa dice la Parte Civile? Dice: guardate che c'è una limitazione del mio diritto di godimento della proprietà, perché io questo immobile non me lo godo più come prima. Oltre la mia vita a stare in un ambiente salubre, anche la mia casa. Cioè fa il riferimento proprio al cambiamento di abitudini, al fatto di non poter andare più fuori, a vivere liberamente anche le zone esterne, avere il timore del ricambio dell'aria.

Peraltro fa pure riferimento ad una sentenza che avete agli atti, che è una sentenza di condanna del 2005, in cui dice: "Rispetto al getto pericoloso di cose, non è

cambiato niente, non è che dice che è mutata la situazione. La situazione per me non è mutata, io come lo pativo prima, la patisco adesso questa situazione". Poi fa un passaggio sui parchi minerali, perché sono richiamati anche dal Tribunale del Riesame, perché fa un riferimento al Tribunale del Riesame di questo procedimento e dice poi: "Questo ovviamente conferma che i parchi sono ancora oggi soggetti allo spolverio eolico esattamente come dieci anni fa e poiché..." quindi là c'era stata la sentenza, là c'è un dato accertato, poi io dico: "per dieci anni vi dico che non è cambiato nulla, poiché incidenza ed intensità dei venti non li hanno coperti, quindi non sono mutati. Così come l'altezza e la superficie dei cumuli minerali, anche il quantitativo dello spolverio non può assolutamente essere variato. È dunque evidente che l'Ilva, in nome di un usurpato diritto di indiscriminata libertà di produzione industriale, ha travolto e continua a farlo il diritto - udite, udite - degli abitanti della città di Taranto e certamente del borgo alla salute, alla dignità, ad una vita serena, in un ambiente compatibilmente sano". Ma possibile che dobbiamo pensare che soltanto Cassetta ha questo diritto? Ma non ce l'abbiamo tutti quanti noi questo diritto? Tutti quanti voi questo diritto? E non è leso il vostro diritto come quello di Cassetta? Gli stessi sono costretti a subire il deprezzamento del proprio capitale immobiliare a causa del degrado e della riduzione d'uso della proprietà, accanto alla compromissione del diritto ad abitare nella propria casa liberamente e senza alcuna paura per la propria salute. Il riferimento alla perdita di valore immobiliare lo troverete nel capo 1) riportato in maniera specifica stranamente la perdita di valore immobiliare, non si capisce perché, e sarebbe soltanto in relazione a quelli che avevano sporto la denuncia

allegata agli atti. È evidente che la perdita di valore immobiliare, se astrattamente riconosciuta per loro, astrattamente riconosciuta per tutti quelli che si trovano nella stessa cerchia cui abbiamo fatto riferimento e cui avete già fatto riferimento con la vostra ordinanza. Parla poi di degrado strutturale delle pareti esterne degli immobili, di maggiore periodicità di costi di manutenzione, di preclusione della piena utilizzabilità del contiguo ambiente esterno e degli spazi pubblici dell'intero quartiere, ridotta vivibilità della propria casa, immissione di polveri, emissione di sostanze chimiche, generatori di molestie ed imbrattamento. Poi conseguente rilevante contrazione del valore economico patrimoniale dell'unità abitativa, in attualità di eventuali decisioni di concedere gli immobili in garanzia bancaria, venderlo a quotazioni di mercato, o a prezzi ridotti sino ai limiti della convenienza. Poi attacca sulla masseria sita in agro di Mottola, a circa 30 metri dal siderurgico, sostenendo che l'attività di agriturismo è praticamente per lui impossibile, perché detta attività è stata certamente condizionata dalla vicinanza del mostro ecologico in quanto l'opinione collettiva delle conseguenze dannose per la salute, connesse alla vicinanza al siderurgico, ha indotto i turisti ad allontanarsi il più possibile dal centro siderurgico, scegliendo mete e distanze ben superiori ai 30 chilometri, optando per dimore provvisorie e vacanziere ben lontane da fonti di malattie (parola incomprensibile) nausabondi. Quindi, anche se non fosse vero, anche se ci fosse un Giudice terzo che decidesse di accogliere le nostre tesi, resta il dato, perché il fenomeno che si è venuto a creare ha già generato questi danni. Il fenomeno giudiziario che si è venuto a creare, il fenomeno mediatico che si è venuto a creare, ha già creato questa situazione,

indipendentemente dalla vostra sentenza o dalla sentenza dei Giudici che si avvicenderanno a voi.

Un immobile ubicato in un luogo dove vivere è potenzialmente pericoloso per la salute, dove non vi è possibilità di aprire le finestre per arieggiare, stendere i panni nei balconi ed utilizzare gli stessi finanche solo per affacciarsi e invitare parenti ed amici, far giocare i bambini nei giardini e quant'altro di simile, è ovvio che viene escluso nella scelta di acquisto rispetto ad altro immobile, le cui idoneità abitative sono pienamente fruibili. Quindi, dà la prova anche empirica di quello che sta dicendo. E poi racconta, salto per non tediarvi, alla pagina sempre 21 e dice: al danno materiale va poi sommata tutta una serie di situazioni di disagio, e racconta, dice, per non tediarvi vi salto il pezzo. Poi dice, ecco, poi c'è il calpestare l'abbondante polvere luccicante sparsa ovunque, di ritrovarsela tra i capelli e sugli abiti, e finanche nelle stanze e sugli arredi di casa, la cui copiosa inarrestabilità è ben visibile sulle pareti esterne degli edifici e sui balconi, ove ogni mattina se ne raccolgono piccoli cumuli, quasi a memoria delle invadenti oppressioni che trasmette la grande industria. Dall'altro il danno esistenziale. Questo è un altro tema giuridico importante che sicuramente avrete già vagliato, consistente nell'essere costretti a cambiare le proprie abitudini di vita in presenza di situazioni di pericolosità conseguente ai fatti illeciti di terzi. Ora, finisce l'atto di costituzione con una richiesta economica di 100.000 euro per ciascuno. Questo atto di costituzione, Presidente e Signori della Corte, è stato fatto da una persona che la Cassazione a Sezioni Unite ha detto che è come voi, il dottor Alberto Cassetta, è per oltre un ventennio membro delle Sezioni Specializzate Agrarie del Tribunale di Taranto, e come

per la Cassazione... Il dottor Cassetta Alberto è come se fosse un Magistrato togato, è come se fosse lo stesso tipo di Magistrato cui prima facevo riferimento con le Sezioni Unite della Cassazione.

Quindi, per tutte le ragioni che vi ho esposto, non ultima questa, vi deposito a solo titolo esemplificativo, ma è persona assolutamente conosciuta da tutti, una sentenza che sono riuscito a trovare del 2005, dottor Alberto Cassetta esperto, è presente anche sull'elenco qui fornito dal Consiglio dell'Ordine delle persone di tutti i Magistrati e devo soltanto aggiungere una cosa per chiudere il mio...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per quanto ha svolto queste funzioni?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Per 20 anni. Ho la sentenza e poi è un fatto assolutamente notorio, perché è da oltre 20 anni presente. Dicevo, Presidente, perché tra l'altro la nomina deve essere stata fatta ai sensi della Legge 320 del 1963, perché abbiamo visto che l'Articolo 3 prevede che la nomina degli esperti sono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura o per delega dal Presidente della Corte di Appello. Quindi, dovrete soltanto eventualmente acquisire questo dato, per voi sono dati a voi immediatamente reperibili, trattandosi di persona parificata al Magistrato a tutti gli effetti, avendo fatto parte alla Sezione Specializzata dei Giudici Agrari e quindi del Tribunale Agrario. Noi abbiamo la sentenza del 2005, quindi è sicuramente nell'arco di tempo dell'imputazione, cioè dal 1995 al 2013.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La produzione non è stata ritirata?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Le prime due sì, quella del Giudice Russo è stata ritirata, quella del Giudice Giacovelli è stata revocata, questa non è stata

revocata, e ce l'avete tra le carte, è stata già ammessa ed è stata ammessa per tutti i danni di cui vi ho parlato. Vi aggiungo, e chiudo il mio intervento, proprio perché questo Giudice Russo non finisce mai di essere presente nel processo, vi produciamo anche un'azione civile che è stata intrapresa dal Giudice Russo nei confronti dei vari Riva ed Altri, civilisticamente parlando fa un'azione di questo tipo, ve la accenno per sintesi, ma è tutta documentata e fa proprio il ragionamento, il ragionamento che sembra calzante per il nostro processo. Lui dice: siccome siete stati condannati prima, e allega le sentenze, siccome io sono cittadino di Taranto, siccome io abito a Taranto, siccome ho subito questo danno, chiedo il risarcimento del danno e ti cito a comparire. Quindi, si creerebbe la stessa situazione di grandissimo imbarazzo che ha portato all'astensione obbligatoria del Giudice Genoviva, il quale invece non se l'è sentita di fare una sentenza che attestasse un deprezzamento immobiliare, che attestasse l'imbrattamento degli immobili, che attestasse una situazione che poteva vederlo direttamente coinvolto, perché il giorno dopo avrebbe potuto utilizzare quella sentenza anche per chiedere i danni per sé e per i suoi colleghi. Per questa ragione vi chiedo di fare la stessa cosa che ha fatto il Giudice Genoviva e quindi di astenervi e soprattutto, considerando il fatto che c'è una situazione generale di questo tipo e poi, soprattutto, perché c'è anche una costituzione di Parte Civile già agli atti di un membro specializzato delle Sezioni Agrarie, vi chiedo di emettere una sentenza di incompetenza ex Articolo 11 e di rinviare gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, in considerazione del fatto che la questione dell'Articolo 11 che io ho sollevato, l'ho sollevata già davanti alla Dottoressa

Gilli, quella dell'Articolo 11 di tutti i Magistrati. Quindi, Cassetta interviene adesso e vi porterebbe a trasferire alla Corte di Assise di Potenza, quindi atti alla Procura, ma alla Corte di Assise di Potenza, invece il discorso dell'Articolo 11 correttamente vi deve portare a trasferire il procedimento alla Procura di Potenza per rifare il giudizio. Grazie.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, io rimarrò nel termine che lei ha indicato, perché l'Avvocato Annicchiarico ha affrontato larga parte dei temi in discussione. In particolare mi preme approfondire le conseguenze di questa ultima rappresentazione, cioè della costituzione di Parte Civile di un Magistrato non togato, onorario, che per pacifica affermazione delle Sezioni Unite rende operativo l'applicazione dell'Articolo 11, più in generale mi consenta di dire che data la gravità e la complessità delle questioni che andavamo a rappresentarvi, abbiamo anche ritenuto di affiancare alle nostre prospettazioni, un parere *pro veritate* di quello che è forse in questo momento il più autorevole processuale penalista italiano, che è il professor Giorgio Spangher. Abbiamo posto una serie di quesiti che sono pertinenti ai temi che abbiamo affrontato, che sono pertinenti alle condizioni di applicabilità dell'Articolo 11, che chiedono al professor Spangher di pronunciarsi sulla rilevanza o meno della intervenuta costituzione di Parte Civile, alla luce naturalmente della giurisprudenza e della dottrina, della intervenuta costituzione di Parte Civile, di pronunciarsi sulla rilevanza o meno della revoca della costituzione di Parte Civile, del Magistrato, cioè di fattispecie che abbiamo conosciuto in questo processo e, quindi, abbiamo posto quesiti specifici, che danno pieno conforto a quella che non è una nostra rappresentazione, ma è una giurisprudenza, Signor Presidente e Signori della Corte,

semplicemente univoca. La cosa singolare di questa questione che stiamo affrontando è che sostenere una tesi diversa da quella che noi abbiamo rappresentato e cioè in questo caso, per quanto riguarda la presenza dei Magistrati come soggetti che assumono all'evidenza la qualità di persone offese diciamo noi e comunque di danneggiati, e sostenere che non sia assolutamente necessario manifestare processualmente questa qualità, mi fermo su questo primo tema, perché sicuramente è un tema sotteso alla lunga rappresentazione che ha fatto l'Avvocato Annicchiarico, non è che c'è un dubbio o c'è un contrasto giurisprudenziale, c'è una giurisprudenza semplicemente univoca, non sarete nelle condizioni di individuare un sola sentenza che dica il contrario. Siete padroni di farlo, potete dire: c'è una giurisprudenza univoca, noi con condividiamo questa giurisprudenza univoca. Non può accadere, lo dico con la massima umiltà, però poiché la questione del dottor Cassetta ci permette di ritornare sul tema, non può verificarsi l'equivoco che si è verificato sulla sentenza della Corte Costituzionale del 2013, che avete invocato nell'ordinanza, perché è semplicemente un equivoco di un'ordinanza, tra l'altro non scritta per la verità nemmeno bene e perché in questi equivoci incorriamo tutti e anche quindi può accadere a Magistrati del vostro prestigio e della vostra qualità.

Ci arrivo subito. Ma il tema della manifestazione processuale o della manifestazione in genere della qualità di persona offesa o danneggiata, è non solo non in discussione, ma è esclusa dalla giurisprudenza di Cassazione perché la esclusione è coesistente alla logica dell'Articolo 11. Come ha ricordato bene l'Avvocato Annicchiarico, l'Articolo 11 non arriva a preoccuparsi del fatto se voi conosciate o meno il dottor Cassetta piuttosto che... Non importa, non è una

questione questa che interessa l'applicazione dell'Articolo 11. L'Articolo 11 vuole garantire la terzietà del Giudice anche solo dall'apparenza addirittura. Sono queste le parole, dall'apparenza. Allora, ragiona la Corte di Cassazione, per tornare al punto della manifestazione, se noi dovessimo affidarci alla manifestazione della qualità di danneggiato del Giudice, svuoteremmo di significato l'Articolo 11, perché consentiremmo ad un accorto celarsi del Giudice danneggiato, del Giudice persona offesa ad una accurata attenta scelta di non apparire come tale, che il giudizio vada avanti, che si arrivi ad una decisione di condanna degli imputati per i reati che sono causativi del danno e poi di potere agire su quella base, eccetera eccetera. Ma è una nostra cattiveria, diciamo così. È una nostra interpretazione gratuita che sia questo il principio.

L'Avvocato Annicchiarico ha richiamato la sentenza 2008 della Cassazione, che è talmente forte che mi tocca ripeterla. È l'argomentazione secondo la quale sarebbe necessario per legittimare una dichiarazione di incompetenza che il Magistrato abbia avuto qualche contatto con il procedimento. Contatto con il procedimento, guardate che non parla nemmeno di costituzione di Parte Civile, contatto con il procedimento. Cioè si è affacciato in qualche modo, direttamente o indirettamente, una diffida, un atto, un qualcosa, appunto in forza di siffatte qualità, è errata. Che cosa deve dire la Cassazione di più? Così come è errato richiedere che in qualche modo si è esercitata una qualche azione risarcitoria. È errato. Non so se già l'altra volta io ebbi modo, perché ormai con gli anni mi vado..., ho portato l'esempio, io ho avuto un'esperienza in questo senso, un Giudice di Pescara, un G.U.P. di Pescara, il quale fece una questione di inutilizzabilità delle

intercettazioni invocando le Sezioni Unite. Il processo era morto. Il G.U.P. di Pescara dice: "Ha ragione l'Avvocato Caiazza, le Sezioni Unite hanno detto questo, io non sono d'accordo" e ha scritto un'ordinanza in cui ha spiegato perché non era d'accordo. Il processo è andato avanti, siamo arrivati in Corte di Appello e la sentenza è stata annullata. Ma è un atto, come possiamo definirlo, ma è un atto di onestà intellettuale. Ma bisogna dire questo sul tema, bisogna dire questo. Non si può dire che non si sono manifestati come danneggiati, perché la qualità è oggettiva. La sentenza, questa del 2008, la sentenza capostipite di questo principio che è cruciale. Ripeto, è coesenziale, sennò ci prendiamo in giro. Ed è la sentenza Lucchese, la citai già forse un po' troppo di sfuggita nella precedente questione che abbiamo posto. Il relatore era il Dottor Canzio, attuale primo Presidente della Corte di Cassazione. Il quale non si limita a dire che è errato affermare che si debba manifestare il Giudice danneggiato dello stesso distretto, spiega perché. Parla di necessità di assumere astrattamente la qualità di danneggiato di persona offesa. Astrattamente, è il discorso che vi ha rappresentato l'Avvocato Annicchiarico.

Di fronte a voi si pone un problema. Se c'è un Giudice a 60 metri dalla Parte Civile che è stata riconosciuta come astrattamente, perché siamo in fase di ammissione, danneggiata da un ipotizzato inquinamento, disastro ambientale, non c'è bisogno di aggiungere altro, perché bisognerebbe evidenziare un argomento di segno contrario per quel signore che è un Magistrato ed abita a 60 metri. La sentenza Lucchese, che vi risparmio di citare ampiamente, è un approfondimento sulla considerazione basilare che non è che non si può, non si deve lasciare all'iniziativa o alla mancata iniziativa del soggetto

Magistrato danneggiato persona offesa di porre il problema dell'Articolo 11. Il problema dell'Articolo 11 lo pone chi si sente pregiudicato da questo e non possiamo rimmetterlo alla valutazione del Giudice, che furbescamente non si manifesta. Dirò che se non si manifesta e se non è necessaria la costituzione di Parte Civile per giurisprudenza semplicemente unanime, la sentenza Lucchese, ma non solo, dice che non si comprende che cosa autorizzerebbe a leggere nella norma che parla di persona offesa il danneggiato, la nozione di Parte Civile. Se il legislatore avesse voluto, avrebbe detto colui che si è costituito Parte Civile, mentre invece se parla di persona danneggiata, non solo, sempre la sentenza Lucchese dice: poiché l'Articolo 11 parla anche dell'indagato, quindi in una fase in cui non è possibile costituirsi Parte Civile, come si fa a dare importanza all'atto di costituzione di Parte Civile? E aggiungo io, se non ha importanza l'atto di costituzione, come può avere importanza l'atto di revoca della costituzione di Parte Civile? Se non legittimamente dissociandosi da questa giurisprudenza unanime, non ne trovate una di segno contrario. Ma sapete perché? Lo dico ai Giudici Popolari. Sapete perché c'è questa severità sull'Articolo 11? Perché il legislatore prima ed i Giudici di tutta Italia dopo, considerano il costo che si paga in presenza di un sospetto di condizionamento bassissimo, si può pagare senza nessun problema. Si va davanti alla Corte di Assise di Potenza, mica andiamo davanti a dei clown, non è che andiamo a fare una trasmissione televisiva, andiamo davanti ad una Corte di Assise, Magistrati, Giudici Popolari come voi che stanno a 100 chilometri e quindi il Legislatore e il Giudice e la giurisprudenza dice: il solo fatto che ci sia questo sospetto, qual è il problema? Qual è il problema? Si faccia a Perugia e

non a Roma, a Torino e non a Milano, non mi ricordo su Milano chi è, a Potenza e non qui. Punto, fine. Ci sono altre questioni, tra le tante che noi abbiamo posto, che sono costose in termini processuali. Pensate le questioni sulla inutilizzabilità degli atti. Dice: ma come per questa irregolarità formale, la prova possibile della colpevolezza non la potete utilizzare. Li trovate le resistenze giurisprudenziali. Qui non ce n'è resistenza, perché a meno che non sia un vostro problema, non è un problema del Legislatore, non gliene importa nulla al Legislatore che il processo si faccia a Potenza piuttosto che a Taranto. Non so se è chiaro. E non interessa alla giurisprudenza al punto tale che i segnali che si ricevono dalla giurisprudenza sono tutti nel senso di ampliare l'applicazione dell'Articolo 11. È dovuta intervenire due volte la Corte Costituzionale, e veniamo alla sentenza della Corte Costituzionale del 2013, perché? Perché due Giudici, in due situazioni che sono identiche, era accaduto, sono due Giudice tutti e due, persone offese di un reato di diffamazione nel primo caso e di diffamazione e calunnia nel caso della sentenza del 2013. L'atto, il reato viene commesso (la diffamazione e la calunnia) dopo che questo signore ha cessato dalle proprie funzioni. Dopo che ha cessato dalle funzioni. Il Giudice remittente, il Giudice che pone la questione di costituzione di Parte Civile che cosa dice? Dice: oh Dio, qua il reato è stato commesso quando il Giudice è andato via, effettivamente siamo fuori dall'ipotesi dell'Articolo 11, perché o deve essere in esercizio delle funzioni del distretto, o doveva esserlo all'epoca del fatto. Qui non abbiamo nessuna delle due ipotesi. Però, secondo me, appena è andato via, chiamare a giudicare se debba essere l'imputato condannato per diffamazione di un Giudice da quelli che sono stati i suoi colleghi fino a pochi

giorni prima, a me pare per onestà un discorso che andrebbe estesa l'applicazione dell'Articolo 11 e poiché il Legislatore non prevede questa ipotesi, io sollevo la questione di costituzionalità dell'Articolo 11 nella parte in cui non prevede, ma non prevede non - mi permetto umilmente di dire come è stato qui inteso - non prevede la ipotesi che operi l'Articolo 11 quando il Magistrato ha cessato dalle funzioni, perché non è questa la fattispecie. Quando il fatto di reato si consuma dopo che il Magistrato ha cessato le funzioni. Che è tutta un'altra..., è un'ipotesi di ampliamento dell'11.

E perché mi interessa richiamare la vostra attenzione su come la Corte Costituzionale dichiara manifestamente infondate le due questioni? Dice, la Corte sembra quasi apprezzare, dice "sì, ho capito, giusto, se andiamo a ragionare come Articolo 11, effettivamente lo giudicano i suoi ex colleghi da poco". Ma, dice la Corte, i criteri derogatori della competenza sono criteri oggettivi, devono essere e rimanere criteri oggettivi. Non è che ci possiamo mettere ad interpretare un criterio derogatorio, quindi ci vuole un principio preciso. La legge vi fissa precisamente: o esercitava all'epoca dei fatti o esercita nel momento in cui si deve celebrare il processo. Non prevede l'ipotesi - di qui l'equivoco - del quando siano cessate le funzioni. Nel senso del reato che sia stato commesso quando sono cessate le funzioni, che non è né il caso di Cassetta, né il caso di Giacobelli, perché il reato è stato commesso quando era in funzione ed ha cessato le funzioni quando già era stato commesso il reato e lui era in funzione. Quindi, siamo totalmente fuori dalle ipotesi considerate. Questo tema della oggettività dei criteri è un tema che deve valere sempre, non potete leggere voi un criterio terzo rispetto ai due criteri

fissati dalla norma per le stesse ragioni per le quali la Corte Costituzionale ha detto, non possiamo interpretare, non potete farlo voi. Non è che oltre che a leggere la norma che dice: o quando esercitava all'epoca del fatto o se la esercita nel momento in cui deve essere giudicato, ne aggiungete una terza. Non quando ha cessato le funzioni dopo il fatto commesso, perché non c'è. Questa è un'ipotesi che non c'è e quindi non potrete, nel caso di Cassetta, che ha cessato dalle funzioni, invocare un principio che non è nella norma e che non è minimamente considerato da quella sentenza della Corte Costituzionale del 2013, che riprende una sentenza del 2008 mi pare, no del 1999, della Corte Costituzionale precedente, esattamente in termini.

Ma ove, mi avvio a concludere, ove vi fossero dubbi, ecco l'ordinanza di remissione alla Corte del G.I.P. di Catania, la Corte che poi si pronuncia con quella sentenza del 2013. Il soggetto in questione, cioè Fotis Giuseppe non era invero un Magistrato, anzi, meglio, non era più un Magistrato, perché si era dimesso dalla Magistratura iniziando senza soluzione di continuità ad esercitare la professione forense. A questo punto, prima di entrare nel merito della vicenda oggetto della querela, occorre dirimere una questione giuridica, infatti al momento in cui Fotis presiedeva la commissione Urega, per la quale era stato diffamato a suo dire, egli non era più Magistrato da un anno e come detto svolgeva l'attività forense. Per me, dice il Giudice di Catania, dobbiamo estendere anche, addirittura a questa ipotesi l'Articolo 11. Ma non è che sta dicendo, non so se è chiaro, è un equivoco fatale. Ma dato che una decisione sull'Articolo 11 uccide il processo, questo deve essere chiaro, noi ci stiamo assumendo una responsabilità, soprattutto l'Avvocato Annicchiarico che ha fatto un intervento che ha onorato

la sua toga, non è facile nel foro avere la forza di rappresentare situazioni anche che riguardano persone, Magistrati con cui c'è rapporto di stima, cui non è questo in discussione, ma non è facile assumersi questa responsabilità, lo ha fatto egregiamente, lo facciamo noi, voi vi assumerete la vostra naturalmente. Ma deve essere ben chiaro che un processo che passi sopra l'Articolo 11 è un processo destinato ad essere annullato. Su questo non ci sono dubbi. Si abbia la forza di dire la Corte di Assise di Taranto non condivide la unanime giurisprudenza sull'Articolo 11, riteniamo che non ricorrano gli estremi, riteniamo che i Giudici non si sono manifestati e si debbano manifestare, riteniamo che la cessazione del rapporto nonostante la Corte Costituzionale dica l'esatto contrario, noi l'intendiamo che sia così, e quindi siamo certi che in futuro Corte di Appello e Corte di Cassazione si convinceranno della nostra idea. Come fece quel G.U.P.. Ma questa è una partita che ci stiamo giocando. Qui non è una questione di utilizzabilità o non utilizzabilità, qui è un processo vivo o morto, dal momento in cui si prende una decisione contraria a tutti i principi giurisprudenziali adottati univocamente in 30 anni di giurisprudenza su questo tema. Non una esclusa. Signori Giudici Popolari, ripeto non una sola sentenza di segno contrario sul tema della necessità di manifestarsi, il parere di Giorgio Spangher, fra i quesiti noi abbiamo posto un quesito specifico, abbiamo detto: professore Spangher, cosa intende dire la giurisprudenza quando dice è necessario che assuma la veste formale, la qualità mi pare formale, l'assunzione formale... Leggiamolo. Eccolo qua, quesito numero 5, che saremo lieti voi possiate leggere dalla penna e dal pensiero di un maestro del processo penale, quale sia la corretta interpretazione che dobbiamo dare di questa

massima tralaticia che ci troviamo sempre di fronte, a condizione che il Magistrato abbia nel procedimento penale assunto formalmente la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato. Questo "assunto formalmente la qualità", perché la locuzione lo dicemmo anche l'altra volta, ha una sua ambiguità, che significa? Vi invito all'analitica, anche se stringatissima risposta. Perché abbiamo avuto dal professor Spangher - diciamo così - il riconoscimento che si tratta di temi non controversi, quindi non è che c'era particolare complessità. Se voi prendete, e dovete farlo, una per una queste sentenze, ha detto bene anche l'Avvocato Centonze, il professor Centonze nel suo intervento, l'ha detto molto bene, l'assunzione formale della qualità di danneggiato significa che non si può dar luogo all'Articolo 11, se manca una contestazione in grado di individuare astrattamente, sentenza Lucchese e successive, la qualità di danneggiato o di persona offesa. Abbiamo portato gli esempi, la sentenza capostipite di questa massima è la sentenza di un processo per associazione per delinquere, nel corso del quale un testimone dice che era stato minacciato un Magistrato del distretto. Uno dei Difensori degli imputati dice: allora qui è Articolo 11, perché è stato minacciato un Magistrato, dobbiamo spostarci da questo distretto. E la sentenza, che viene confermata in Cassazione, che cosa dirà? Dov'è la contestazione di minaccia in danno del Magistrato? È vero, c'è un signore che dice, ma non c'è il procedimento per il reato che mi fa assumere la qualità formale di persona offesa. Si parla costantemente di iniziativa del Pubblico Ministero, che non significa fare l'elenco. Contestare il reato per il quale io sono individuabile come persona offesa o Magistrato. E non è un caso, e le abbiamo allegate tutte al parere, che le sentenze che articolano questa massima sono tutte

sentenze nelle quali si prende atto che non c'è la contestazione, non c'è la mancata costituzione di Parte Civile o segnalazione o quant'altro.

Non voglio veramente dire molto di più, se non che il parere del professore Spangher a mio parere, a mia idea, a mia opinione è in questo senso risolutivo e ci tranquillizza tutti. Noi siamo consapevoli dell'importanza della questione che vi stiamo ponendo, non è che stiamo qui a giocare o facciamo delle cose spregiudicate, purché siano. Noi lo capiamo bene, ma guardate che quella sentenza della Corte di Cassazione sulla remissione, che l'Avvocato Annichiacrico ha dimenticato di chiarire ai Giudici Popolari di che cosa si tratta, abbiamo fatto l'eccezione dicendo c'è una condizione ambientale, questo significa legittima remissione a Taranto, per cui è pregiudicata la serenità dei Giudici, perché come ha detto il professor Tulio Padovani nella sua discussione formidabile in Cassazione "siamo giudicati dalle persone offese". Quella osservazione della Corte di Cassazione a mio parere è fondata, io devo dire la verità. L'argomentazione è seria, perché dice: mica mi potete venire a fare un discorso astratto qua, perché altrimenti, dice la Corte, ogni volta che c'è un reato a diffusività ambientale dovremmo ritenere che non si può celebrare. O mi portate degli elementi concreti di questa situazione o altrimenti andatevela a guardare sull'Articolo 11. Guardate, non smarrite l'importanza di questa indicazione della Corte, è la Corte di Cassazione che ha rigettato la questione sulla legittima (parola incomprensibile) che dice: andate a vedere se è una questione di Articolo 11 documentata. E che deve essere di più di Articolo 11 di questo lavoro che abbiamo fatto? Cosa dobbiamo fare di più, cosa dobbiamo dire di più? Per capire una verità che è nella percezione di chiunque di noi, non può il Giudice di Taranto avere la

distanza, né dare l'idea che abbia la distanza. Non è che dubitiamo della vostra probità, non ci sono le condizioni, perché ve le ha spiegate Annicchiarico, non ci torno sopra perché sono dei dati obiettivi che non sono superabili.

Allora, io concludo davvero: noi siamo persuasi dall'inizio di questo processo, che quando potremo dimostrare la verità dei fatti, la durezza delle Accuse sarà da noi confutata. L'Avvocato Annicchiarico ha dovuto vestire le parti di un Pubblico Ministero, di una Parte Civile veramente durissima e l'ha dovuto fare, perché noi in questo momento dobbiamo ragionare sull'imputazione. Noi siamo sicuri che questo processo potrà raccontare una verità diversa, ma non la possiamo raccontare qui, perché noi non possiamo raccontarla in un contesto nel quale leggiamo, dico solo una cosa per concludere, un episodio, se me lo consente. Io vengo da Roma, scendo all'aeroporto di Brindisi, mi prendo un taxi, una macchina. Il tassista mi disse: "Lei è Avvocato, per che processo?". Dico Processo Ilva. "Lei è per le Parti Civili? - mi fa - Veramente difendo uno degli imputati. Non possiamo essere amici" mi disse. Insisto per l'accoglimento.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Un'ora di pausa. Alle due e un quarto ci rivediamo. Alle due e mezza.

SOSPENSIONE

ALLA RIPRESA

SOSPENSIONE

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Riprendiamo. Prego.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Signor Presidente e Signori della Corte, devo sollevare delle questioni che sono a mio avviso molto interessanti dal punto di vista procedurale e che vorrei ovviamente che la Corte prendesse in seria considerazione. Perché devo segnalare che questa Difesa, in questo procedimento, ha potuto verificare che c'è stata una procedura di ricusazione che è stata promossa dalla Difesa di uno degli imputati nel presente procedimento, il signor Conserva Michele e questa ricusazione era nei confronti del Giudice Gilli. Vi allego tutta la documentazione, quindi da questo punto di vista potrete seguire passo passo tutti i passaggi. Dopo un'ordinanza di rigetto in Corte di Appello, è stato presentato ricorso per Cassazione, che è stato condiviso dal Procuratore Generale presso la Suprema Corte, che ne ha chiesto l'accoglimento in virtù, tra l'altro, proprio della mancata instaurazione del contraddittorio. In data poi 23 febbraio 2016, io personalmente, che nulla sapevo di questa procedura, ho depositato una istanza finalizzata a conoscere se effettivamente fosse stata presentata questa istanza di ricusazione del G.U.P. Gilli nel procedimento 938/2010 e con la stessa istanza ho chiesto una copia degli atti, dei verbali e dei consequenziali provvedimento. Una volta che però Presidente ho appurato come effettivamente fosse stata proposta una istanza di ricusazione, lasciatemelo il termine, del nostro Giudice, perché chiaramente era il Giudice di tutti e non soltanto il Giudice di Conserva, questo era avvenuto nell'ambito proprio del nostro procedimento ed era stata proposta questa ricusazione da un nostro coimputato e quindi io, quando poi ho saputo la notizia, c'era il nuovo G.U.P. Che era la dottoressa De Simone e io ho

eccepito immediatamente a verbale, all'udienza del 23 giugno 2016, pagine 10 e seguenti, la nullità degli atti dell'udienza preliminare Gilli e ho chiesto al nuovo G.U.P..

(N.d.t.: intervento fuori microfono)

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Del 23 febbraio 2016, sì. Non ho detto? Mi scusi, 23 febbraio 2016, perdonatemi il lapsus. Ho chiesto la nullità degli atti dell'udienza preliminare Gilli e ho chiesto al nuovo G.U.P. di dichiarare la nullità di tutti gli atti che si sono formati dinanzi alla dottoressa Gilli. Quegli atti sono stati ritenuti efficaci dal provvedimento reso dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell'Articolo 42 del Codice di Procedura Penale, provvedimento confermato poi dal G.U.P. De Simone, che lo ha fatto davanti a noi e io ho chiesto che venisse appunto dichiarata la nullità di tutti quanti quegli atti e ho chiesto in quella sede, c'è il verbale, ve lo allego ovviamente alla memoria, di poter ripetere per intero l'udienza preliminare.

Al G.U.P. De Simone io ho segnalato che sebbene l'azione di riconsunzione rappresenti una facoltà personalissima della parte, sussiste però in capo a tutte le parti del processo il diritto di partecipare al relativo contraddittorio sulla effettiva condizione di imparzialità e terzietà del Giudice. Sul punto la Giurisprudenza, gliel'ho anche segnalata al G.U.P., che cosa ha evidenziato? Ha evidenziato l'obbligo di consentire a tutte le parti processuali di partecipare alla procedura di riconsunzione, anche se presentata per motivi personalissimi da uno solo degli imputati. Vi riporto un passaggio letterale della sentenza della Cassazione Sezione I Penale, la numero 82/12 del 2010. Dice: deve prevalere l'interesse di tutte le parti del processo alla verifica in effettivo contraddittorio, nelle condizioni di imparzialità e reale terzietà del

Giudice ricusato. Posto che la ricusazione, seppure inevitabilmente nasce da motivi ed iniziativa di parte, si ripercuote altrettanto ineludibilmente sulle altre parti e sull'intero svolgimento del processo. La natura personalissima della ricusazione in vero è attribuito della sua scaturigine e del contenuto tematico introdotto, con coerenti riflessi sui modi processuali di iniziativa, ma processualmente scolora e degrada poi, esaurita la sua funzione propositiva, rispetto all'interesse di necessità e di ragione più ampio alla verifica della dubitata imparzialità del Giudice, argomento sul quale sarebbe invero anomalo e contrario al sistema, precludere l'interlocuzione delle altre parti del processo concretamente e profondamente interessate, di nuovo il tema, all'imparzialità del Giudice. Valore di rango costituzionale e dunque prevalente, anche se il concreto motivo, innesco della procedura, non è loro proprio, cioè delle altre parti.

Tale quadro sistematico risulta normativamente confermato dal rinvio alla procedura ex Articolo 127 C.P.P., che impone avviso e consente partecipare a tutte le parti, questo avviso, il 127 fatto dall'Articolo 41 (questo richiamo) C.P.P., senza che esso preveda specificazioni limitative, tale non essendo quella di cui all'Articolo 41 C.P.P. comma IV, che impone la notificazione del provvedimento alle parti private, posto che si tratta di opportuna chiarificazione di un obbligo generale, in ovvia aggiunta alla previsione di comunicazione al Giudice interessato e al Pubblico Ministero.

Ed ancora, deve essere dapprima vagliata la riduzione critica dei ricorrenti in ordine all'ammissione della costituita Parte Civile all'udienza camerale di discussione della proposta ricusazione davanti alla Corte fiorentina, era un processo di Firenze, con riferimento all'ultima decisione oggetto del ricorso qui in esame. Tale motivo

di doglianza non è fondato in tal senso dal qui richiamato e ribadito, con insegnamento giurisprudenziale di questa corte di legittimità, secondo cui sulla natura personalissima dell'atto di ricusazione, tema su cui fa leva l'odierno ricorrente, deve prevalere l'interesse di tutte le parti del processo alla verifica in effettivo contraddittorio della condizione di imparzialità e di reale terzietà del Giudice ricusato, posto che la ricusazione, seppur inevitabilmente nasce da motivi iniziativi di una parte, si ripercuote altrettanto ineludibilmente sulle altre parti e sull'intero svolgimento del processo.

Questa è la sentenza che meglio descrive queste problematiche.

Per quanto riguarda quindi la decisione, ex Articolo 41 sulla dichiarazione di ricusazione, le garanzie delle formule del contraddittorio si osservano solo quando debba essere adottata una decisione sul merito e in questi casi l'udienza si svolge secondo il modello camerale, ex Articolo 127, che impone la notificazione dell'avviso, della data dell'udienza e consente la possibilità di interloquire attraverso la presentazione di memorie o oralmente quando le parti decidono di comparire. Proprio in tema di termini per la notifica dell'avviso di udienza camerale, la Cassazione ha stabilito che il Presidente del Collegio, chiamato a decidere sull'istanza, deve dare avviso alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima di tale data, a pena di nullità ex Articolo 127 C.P.P.. E c'è una Cassazione addirittura del 1992, la numero 218.

Ma di questa vicenda, anche se in maniera incidentale con un obiter, se ne è occupata anche la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 13.626 del 2010, in cui hanno ribadito il diritto in capo alle parti processuali di intervenire all'udienza di discussione relativa ad un'azione di ricusazione, presentata da un'altra parte,

stante il loro interesse alla verifica, mediante contraddittorio, dell'imparzialità e della terzietà del Giudice. Nel senso che, anche se riguarda il motivo una parte diversa, io devo poter partecipare per capire se quel Giudice è terzo oppure no.

Che è successo in questo processo, nella seconda fase? Questa Corte di Assise invece, correttamente, a differenza di quanto non ha fatto il precedente G.U.P., ha dato formalmente atto a verbale, nel corso dell'udienza dibattimentale del 17 maggio 2016, della proposizione di un'istanza di ricusazione che era stata presentata nei confronti dei due Giudici Togati proprio dallo stesso imputato Conserva ed era stata depositata sia nella Cancelleria della Corte di Appello e sia nella Cancelleria della Corte di Assise. In questa maniera la Corte ha dato la possibilità effettiva, a tutte le parti processuali, di partecipare al contraddittorio per la verifica della condizione di parzialità o imparzialità dei giudicanti.

Che è successo? Questa Difesa ha depositato, presso la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, un atto specifico di costituzione nella procedura di ricusazione dei Giudici Togati della Corte di Assise di Taranto avanzata da Conserva. E a fronte dell'ordinanza di rigetto, è stato depositato, sempre presso la Corte di Appello di Lecce, perché non è stata là instaurata una procedura camerale, è stata dichiarata inammissibile de plano, è stato presentato però da parte di questa Difesa un atto di costituzione della procedura di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza 153 del 30 maggio 2016, che aveva appunto dichiarato la inammissibilità.

Che cosa è accaduto? Vedete la differenza. In data 8 luglio 2016 la Corte di Cassazione, in ossequio a quei noiosi principi a cui ho fatto riferimento prima, che cosa ha

fatto? Sono principi consolidati della Giurisprudenza di illegittimità, ha notificato a me l'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 27 settembre 2016 proprio per consentire il concreto instaurarsi di un corretto contraddittorio, recependo quelle argomentazioni giuridiche di cui abbiamo parlato prima. Che cosa ha fatto questa Difesa? Questa Difesa ha tempestivamente depositato in Cassazione, in data 9 settembre 2016, ex Articolo 611 C.P.P., una memoria difensiva di nove pagine, finalizzata a consentire l'espletazione del proprio diritto al contraddittorio su quello che era l'oggetto del processo, della procedura.

Questo contraddittorio davanti alla Cassazione non si è mai correttamente instaurato in favore delle parti tutte di questo procedimento e in particolare, per quello che mi riguarda, in favore dell'imputato Nicola Riva. Perché questo? Perché con riferimento alla procedura di ricusazione avanzata da Conserva nei confronti del G.U.P. Gilli, che aveva emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Conserva in relazione a processo che il difensore di Conserva sosteneva essere assolutamente connesso dal punto di vista probatorio, c'erano intercettazioni comuni, cose di questo genere che già conoscete, che è successo? Rispetto a quella procedura, noi non abbiamo avuto la possibilità di instaurare il contraddittorio, di attivarci per partecipare consapevolmente, fattivamente a quella che sarà la formazione del convincimento prima della Corte di Appello e poi della Corte di Cassazione e peraltro, voglio dire, il fatto che io vi alleggi il parere del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che chiede l'accoglimento in virtù della mancata instaurazione del contraddittorio, quindi accoglimento del ricorso di Conserva, questo vi dà anche la prova palpabile, poteva anche non esserci bisogno, poteva

anche essere tutto negativo, ma vi dà la prova del fatto che noi avevamo il diritto di poter partecipare in contraddittorio con il difensore di Conserva. Tutte le parti, chi lo doveva fare e chi non lo voleva fare, ma avevano il diritto di poterlo fare, perché dovevano partecipare al convincimento di quei Magistrati che dovevano operare la verifica sulla parzialità o imparzialità di quel determinato giudicante. Quindi noi abbiamo fatto tutta un'udienza preliminare, con un Giudice sospettato, senza poterci attivare, insieme a chi aveva presentato la procedura di ricusazione e quindi noi abbiamo poi saputo solo l'esito della procedura di ricusazione, ma non abbiamo partecipato ed è stato lesa il nostro diritto di difesa in relazione alla formazione del convincimento dei Magistrati e al nostro diritto di partecipare al contraddittorio, anche solo cartolare, dinanzi alla Corte di Cassazione, trattandosi di procedure camerali che ormai prevedono il contraddittorio cartolare. Avremmo potuto depositare memorie che ovviamente non abbiamo depositato e non abbiamo fatto altro che dover prendere atto di ciò che è successo.

Ora, nelle ipotesi in cui si fosse pervenuti alla decisione di una totale e integrale ripetizione dell'udienza preliminare, il problema non ci sarebbe stato e devo dire che secondo il modesto avviso di questo difensore, la soluzione più corretta rispetto all'eccezione di nullità rilevata, eccepita dalla Procura della Repubblica e poi accolta dalla Corte, a mio avviso sarebbe stata quella della ripetizione integrale dell'udienza preliminare. Ma su questo ci sono stati altri difensori, in particolare l'Avvocato Marseglia, che ne ha già abbondantemente parlato. Ci ritorno perché? Perché che succede col provvedimento del G.U.P. De Simone, reso all'udienza del 5 febbraio 2016? In quel

provvedimento, eccolo qua, che cosa dice il G.U.P. De Simone? Dice: "Deve assolutamente condividersi quanto statuito nel suddetto decreto presidenziale nella parte in cui ha disposto che conservano efficacia e non potranno essere duplicati, quindi divieto preventivo, tutti gli atti validamente compiuti sino all'udienza del 3 luglio e che non siano strettamente funzionali alla deliberazione finale che il nuovo Giudice dovrà assumere ex Articolo 424 comma I". Ricomprendendo Presidente che cosa? In questi esplicitamente sia gli atti relativi alla fase della costituzione delle parti, i documenti già ammessi dal G.U.P., le spontanee dichiarazioni, gli interrogatori già resi dagli imputati, ma anche le facoltà già utilizzate o non utilizzate delle parti di richiedere riti alternativi o attività di integrazione probatoria, ex Articolo 422, in quanto facoltà non attinte da nessun tipo di nullità e non funzionali alle decisioni imposte dal nuovo G.U.P., disponendo conclusivamente, in ossequio al principio della immutabilità del Giudice e del principio di oralità che il nuovo G.U.P. proceda esclusivamente alla rinnovazione della fase della discussione finale ex Articolo 421.

Tant'è che aggiunge poi che per questi stessi motivi dichiara l'inammissibilità dell'istanza di costituzione di Parte Civile, sia con riferimento a quelle svolte dinanzi alla Corte di Assise, che a quelle avanzate per l'odierna udienza. Rigetta le ulteriori eccezioni avanzate dalla Difesa degli imputati. Perché avevamo detto: "Ripartiamo tutto daccapo, perché l'avviso che abbiamo avuto nulla ci diceva sul fatto che dovevamo frazionare l'udienza preliminare". Dispone procedersi secondo le scansioni temporali indicate dal disposto del 421 e dichiara aperta la discussione finale dando la parola alla Pubblica Accusa.

Io eccepisco a verbale, faccio l'eccezione di nullità per

prevenire decadenze. Per prevenire decadenze, eccepisco la nullità della decisione, che era lesiva ai nostri diritti di difesa, perché ce li aveva negati in radice. Cioè, fa il provvedimento in cui ci nega tutti i diritti.

Se il G.U.P. in quel momento avesse invece aderito alla nostra tesi del rifare tutta l'udienza preliminare, questo difensore non avrebbe neanche potuto più sollevare la questione sul Giudice Gilli perché, chiaramente, il Giudice Gilli sarebbe stato completamente, tutta l'udienza preliminare cancellata e quindi ci sarebbe stata una inesistenza giuridica della udienza fatta davanti al Giudice Gilli. Avere invece riconosciuto come efficace e pienamente utilizzabili tutti gli atti che erano stati formati dinanzi a quel Giudice sospettato, trattandosi di tutta un'attività alla quale noi non avevamo potuto partecipare e quel Giudice, quando è stata depositata l'istanza di ricusazione, a differenza vostra che ne date immediatamente atto a verbale e ci date la facoltà di attivarci e noi quella facoltà la esercitiamo e ci attiviamo in tutte le fasi, vi dà la prova provata della fondatezza della mia questione procedurale, perché avrete la prova della differenza, Lì il G.U.P. non ce lo consente, voi invece ce lo avete consentito.

Quindi la richiesta che faccio anche a voi è quella della declaratoria di nullità di tutti gli atti dell'udienza preliminare della Gilli, fino al giorno in cui è stata depositata in Cancelleria l'istanza di ricusazione, ma il G.U.P. Gilli non ha dato atto a verbale del fatto che questa istanza di ricusazione era stata depositata. Quindi declaratoria di nullità di tutti quegli atti e regressione all'udienza preliminare.

Nella memoria io vi prospetto un secondo profilo di nullità, che attiene a un tema che ho visto che avete trattato

incidentalmente nella vostra ordinanza sulle Parti Civili come tematica. Io mi permetto di segnalarvi una prospettazione differente, che è fondata su alcuni arresti giurisprudenziali che sottopongo ovviamente alla vostra attenzione. Questa stessa questione identica io l'ho sottoposta, così come l'ho sottoposta oggi a voi, ma mancava la parte finale, perché la parte finale l'avete scritta voi ovviamente, però io quella della nullità della procedura instaurata a seguito dell'omesso avviso del G.U.P. Gilli l'ho prospettata alla dottoressa De Simone, il secondo punto. Vi deposito l'unica ordinanza sul tema, c'è una totale assenza di risposta. Non una risposta implicita, una risposta parziale, ho letto quella Giurisprudenza che avete segnalato che dice: "Avvocato, non è che vi possiamo rispondere sempre punto punto a tutto". Però, se sostanzialmente si comprende che la tesi prospettata dal giudicante è incompatibile e che quindi assomma a quelle che sono le doglianze difensive, la Cassazione ha detto che va bene. Io vi segnalo però una sentenza della Cassazione, ma ce ne sono tante, nella memoria è comunque riportato tutto, è una sentenza la 2.227 del 2010 ed è della I Sezione Penale.

Con riferimento specifico al tema, c'è invece un arresto differente della Cassazione che dice: "L'omessa valutazione di memorie difensive può essere fatta valere, come nel caso di specie, in sede di gravame quale causa di nullità dell'ordinanza impugnata, la cui motivazione può risultare indirettamente viziata per la mancata considerazione di quanto illustrato con memoria in relazione alle questioni devolute con l'impugnazione". Ora il tema qual è, è che comunque io adesso non sono nella fase dell'impugnazione in quanto tale, no, ci mancherebbe. Io ve la devo riproporre e infatti ritualmente ve la sto proponendo, vi segnalo

comunque che c'è questo doppio profilo di nullità che attiene a una fase procedimentale precedente, in cui c'è stato il silenzio assoluto sulla questione sollevata ed era stata sollevata anche con memoria scritta, oltre che con l'allegazione di tutta la documentazione necessaria per poter verificare la fondatezza o meno della questione prospettata.

Davanti allo stesso G.U.P., quindi il secondo G.U.P., io ho sollevato una questione che invece riguardava nello specifico proprio il mio assistito Nicola Riva e vi preannuncio che anche per questa, e per questo ve la sto facendo adesso, c'è una eccezione di nullità in relazione al fatto che il G.U.P., con la sua ordinanza che anche vi produco, non ha minimamente risposto, neanche con un rigo, come se io non l'avessi presentata. Peraltro il tema è molto delicato e importante, perché doveva servire a segnare il perimetro di utilizzabilità degli atti delle indagini preliminari per Nicola Riva e per me era indispensabile per poter articolare una difesa che potesse tener conto degli atti utilizzabili.

Questo processo Presidente e Signori della Corte, come abbiamo avuto più volte modo di verificare e come attestato da voi stessi, anche le scansioni procedimentali non possono essere quelle normali, perché è così grande che spesso si va oltre l'udienza normale, per poter fare cose che negli altri processi si riescono a fare in un'udienza sola. Il processo è monumentale dal punto di vista dei documenti e degli atti che sono stati, comunque si sono formati nella fase delle indagini preliminari, peraltro i Pubblici Ministeri hanno ritenuto poi, ad un certo punto, di fare una riunione di più procedimenti. Questa cosa ha determinato una enorme confusione dal punto di vista documentale ed ha determinato grossissime difficoltà difensive sia nel reperire gli atti e sia nel poter articolare, come

normalmente facciamo con la dovuta diligenza, tutte quante le questioni procedurali che andavano prospettate nelle varie scansioni procedimentali del procedimento. Dico questo perché un processo di queste dimensioni dovrebbe avere un indice che dà la possibilità ai difensori di riuscire a comprendere dove sono collocati gli atti, per comprendere anche (specie con riferimento alla riunione di più procedimenti) fino a che punto quel procedimento ha avuto una formazione con delle richieste di proroga legittime e fino a che punto invece quel procedimento è privo di copertura con riferimento alle ordinanze di proroghe. Vi posso garantire che é veramente un lavoro pazzesco.

Per poter fare questa cosa ho fatto due opzioni difensive, ho ceduto a due opzioni difensive, da un lato mi sono fatto dare tutti gli atti che avevano notificato al mio assistito, nei limiti ovviamente della conservazione di quegli atti, però me li sono fatti comunque dare e dall'altro lato, non avendo trovato nel fascicolo che riportava la scritta ordinanza di prove alle indagini preliminari, non avendo trovato tutte le ordinanze di proroga, le richieste di proroga per poter fare la verifica che facciamo solitamente, ho depositato una istanza scritta alla Cancelleria del G.U.P. affinché mi fornisse la documentazione idonea a poter fare prima le verifiche e poi eventualmente articolare delle eccezioni difensive.

Quello che mi è stato rilasciato è molto meno di quello che avevo trovato dal mio assistito. Quindi non mi sono limitato (e avrei potuto farlo) a fare la questione soltanto sulla base dei documenti che mi sono stati rilasciati a seguito di formale istanza di copia, perché mi sono reso conto che effettivamente, in un processo di queste dimensioni, poteva essere difficoltoso anche per la Cancelleria stessa del G.U.P. fornirci la

documentazione idonea. Però io speravo che nel contraddittorio delle parti all'udienza preliminare, a seguito della eccezione che poi io ho formulato e che vi vado ovviamente a riproporre, speravo di ricevere delle risposte esaustive. Queste risposte all'udienza preliminare non mi sono state fornite.

Quindi il tema qual è? Entriamo nel merito. Io ho recuperato un avviso di proroga delle indagini preliminari che è stato notificato, il primo, dal G.U.P. Dottor Guarna a Nicola Riva a seguito di una richiesta di proroga datata 28 giugno 2010. Quello che mi ha lasciato sorpreso è stato il fatto che è stato notificato il provvedimento a viale Certosa numero 249, Milano, sede legale di Ilva s.p.a.. Questo è il primo atto che io trovo. Per me è un elemento di assoluta peculiarità, perché non c'è stata da parte mia (però, ripeto, è difficilissimo avere la completezza di conoscenza di questo fascicolo), io non ho rinvenuto alcuna elezione di domicilio di Nicola Riva presso la sede legale di Ilva s.p.a. a quella data.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il provvedimento di quando è?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Il provvedimento è 28 giugno 2010, comunque lo allego. Il 28 luglio è il provvedimento.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La richiesta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il provvedimento è il 22 luglio, mi scusi. No, il G.U.P. Guarna, c'è l'allegato, qua è 22 luglio 2010, la richiesta invece è 23 giugno 2010, quella da parte dei Pubblici Ministeri.

Peraltro che cosa ho potuto verificare sia in questo procedimento e sia nell'altro procedimento che riguarda soltanto Nicola Riva per un problema di accise? Ho verificato che normalmente c'è nomina all'Avvocato Mucciarelli come difensore di fiducia ed elezione di domicilio presso lo studio Mucciarelli. Questa era la prassi che ho verificato nei due fascicoli del

procedimento. Mentre il provvedimento di proroga delle indagini preliminari reca la nomina dell'Avvocato Pietro Putignano del Foro di Taranto come difensore di ufficio. Quindi che ho fatto e l'avevo già fatto al G.U.P.? Ho prodotto il certificato di residenza storico di Nicola Riva, dal quale risulta che egli è stato residente dall'8 febbraio del 1993 al 2001 a Varese, in via Padre Marzorati e dal 9 maggio 2001 fino ad oggi in via Torquato Tasso 52, sempre a Varese.

In assenza di una formale elezione di domicilio, è evidente che la notifica doveva essere fatta all'abitazione del Nicola Riva, ciò chiaramente ha impedito l'instaurarsi del contraddittorio cartolare previsto dagli Articoli 405 e 406 C.P.P.. E vi dico per esperienza personale che non è un contraddittorio cartolare, come qualcuno ha detto non c'è tanta attività difensiva da fare. Io vi posso dire che già questo Tribunale, l'ufficio del Giudice dell'udienza preliminare di Taranto per tre o quattro volte ci sono stati provvedimenti favorevoli per questo difensore, che ha fatto memorie difensive in quella fase procedurale, in cui ha comunque fatto delle eccezioni relative a che cosa era stato scritto e a che cosa la Cassazione ha detto che deve essere scritto nella richiesta di proroga delle indagini preliminari in relazione al luogo, in relazione al fatto reato, al reato per il quale si sta procedendo. Quindi è un'attività che non è vero che è un'attività che non serve, un'attività che porta dei risultati, perché io ho la prova documentale, anche a Lecce, in un altro procedimento, mi è stata colta la questione. Quindi si fissa l'udienza camerale a seguito dell'istanza dell'Avvocato, si discute in udienza camerale e il Giudice decide se accogliere o non accogliere la richiesta di proroga alle indagini preliminari avanzata dal Pubblico Ministero. Questa possibilità a Nicola Riva

è stata negata, conseguentemente quell'ordinanza di proroga che autorizzerebbe la proroga delle indagini preliminari è come se non esistesse, quindi tutta l'attività di indagine successiva a quella data è da dichiarare inutilizzabile. Conosco la Giurisprudenza che dice: l'Avvocato è onerato di segnalare atto per atto tutti gli atti che sono da dichiarare inutilizzabili successivi a questa data. Allora, rispetto a questo processo Presidente, io vi chiedo eventualmente un'ordinanza interlocutoria, perché io ho grossissime difficoltà operative in questo senso perché gli atti sono stati mischiati. Ho provato a fare un accesso, tra l'altro, alla Cancelleria per poter capire, per poter riuscire a fare questo lavoro, è un lavoro pazzesco. Se mi onerate di questo lavoro lo farò, diversamente proverò, con la collaborazione della Procura della Repubblica, ad individuare tutti gli atti successivi a questa data di cui sin d'ora vi chiedo la dichiarazione di inutilizzabilità. Perché ve la faccio oggi? Ve la faccio oggi, ve l'avrei dovuta fare al momento o delle richieste di prova o ancora di più al momento in cui gli atti entrano, gli atti e le attività entrano a far parte del fascicolo del dibattimento, come l'abbiamo fatto in tanti altri processi, anche qua a Taranto ricordo un processo di campo in cui c'erano tutte queste problematiche qui, che si inserivano e si innescavano nella fase dibattimentale. Qui io ve lo propongo una nullità anche. Perché? Perché la lesione del diritto di difesa io l'ho subito all'udienza preliminare, non innanzi a voi. Io davanti all'udienza preliminare ho dovuto discutere, senza sapere il Giudice che diceva, quali erano gli atti utilizzabili e quali no, nonostante la mia richiesta specifica. La mia richiesta specifica era a mio avviso fondata e doveva darmi la possibilità di convincere quel Magistrato sulla base degli atti

utilizzabili. Ma se ometti di pronunciarti sul punto, è ovvio che la questione è macroscopica, perché mi stai facendo discutere su tutto quando invece, magari, tantissimi atti sarebbero stati inutilizzabili. Pensiamo che non ci sarebbe stata l'utilizzabilità neanche dell'incidente probatorio, non ci sarebbe l'utilizzabilità di nulla se quello che io vi sto dicendo corrisponde ovviamente al vero.

Qui mi innesco e consentitemi l'intervento. Noi dedichiamo pezzi, come voi tra l'altro, sottraendoli alle famiglie, pezzi delle nostre vite a preparare i nostri processi, a confrontarci con voi in questa attività molto faticosa. Io ho letto la vostra ordinanza sulle Parti Civili, penso di avere la possibilità di poter dire che io non abuso del processo. Ho letto quella sentenza Sezioni Unite sull'abuso del processo, che l'avevo letta un po' di tempo fa e me la sono riletta, in quel processo sono stati fatti otto cambi di Difesa a posta per prendere tempo, per far passare i termini, per arrivare alla prescrizione e cose di questo tipo. Molte delle mie questioni potete non dividerle, potete (come avete fatto) pensarla diversamente ed io ovviamente rispetto le decisioni di tutti, però vi assicuro che nessuna questione da parte mia viene sollevata con l'intento o di creare fastidio o intenti dilatori e devo dire che con fortuna molto spesso sia in Corte di Appello che in Corte di Cassazione le mie questioni vengono accolte.

Allora, rispetto a questo tema, noi non abbiamo ricevuto delle copie di cortesia, io vi deposito tutte le richieste copia che noi abbiamo fatto, abbiamo speso oltre 3.000 euro avere le fotocopie degli atti, non ci sono state date gratis. Noi abbiamo scoperto che alcune questioni che noi andavamo a fare sulle Parti Civili non erano probabilmente fondate non perché noi fossimo in cattiva fede o non avessimo avuto la solerzia del controllo, ma

perché noi ci eravamo fidati di quelle che (è vero) non sono delle copie che ci hanno rilasciato con il timbro dell'autenticità, come scriveva nell'ordinanza, però fino adesso non mi era mai capitato nei processi di dover chiedere le copie autentiche, perché ritenevo che le Cancellerie, anche con la copia normale, mi consegnassero delle copie che erano le copie degli originali. Che cosa è successo in questo processo? Quando stavamo facendo le questioni, siccome c'è un ottimo Avvocato di Parte Civile, che io conosco molto bene, che è l'Avvocato La Porta, che normalmente fa degli atti bellissimi, aveva fatto un atto perfetto, ci ha chiesto, noi eravamo ormai pronti e poi abbiamo discusso all'altra udienza: "Ci sono problemi ai miei atti?". E noi, con correttezza dovuta alla lealtà che c'è tra noi Avvocati, gli abbiamo anticipato che c'erano dei problemi di mancanza di firma. Là noi abbiamo capito che ci poteva essere un problema, perché lui ci ha detto, per le vie brevi: "Guardate che quello che è stato depositato invece corrisponde, c'è la firma". Allora a quel punto abbiamo iniziato a pensare che cosa era potuto accadere. Noi abbiamo chiesto e abbiamo pagato le copie degli atti di costituzione di Parte Civile, sia quelle davanti all'udienza preliminare e sia davanti a voi. Il problema è che quando è stata fornita quella che adesso ho sentito che anche voi invitate gli Avvocati a fornire le copie in PDF per non gravare giustamente sul lavoro di Cancelleria, che diventa impossibile.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sia il cartaceo che il PDF.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe, sia il cartaceo che il PDF. Il problema qual è, che se proprio il PDF che viene fornito non è conforme a quello che è depositato. No, ma il problema è che le copie che voi poi ci rilasciate Presidente, non sono copie di

cortesias, sono copie che noi paghiamo. Cioè, non sono cortesie, ma sono migliaia di euro. Quindi da questo punto di vista io alcuni giorni della settimana sto a Taranto e altri giorni sono fuori, ho difficoltà ad andare a lavorare sugli originali. Presumo che se mi viene rilasciata una copia che pago, corrisponda perfettamente a quella che è la copia vera. Quindi, da questo punto di vista, credetemi, non c'era nessuna voglia di crearvi dei problemi. Infatti ho visto che sono stati due atti, c'era una confusione in studio, siamo seppelliti dalle carte di questo processo e c'è stata una confusione. Però ci tenevo proprio per la stima che spero sia reciproca, in nessuna parte di questo processo, se dovessimo restare qui comunque, ci sarà da parte nostra una voglia di abusare del processo.

Io, siccome so, perché vi è stato richiesto anche dalla Difesa di Ilva, di rivedere eventualmente, con la calma che potrete avere in questo lasso temporale che vi separa dalla ordinanza definitiva sulle questioni preliminari che vi sono state sollevate e che quindi chiuderanno comunque la fase delle questioni preliminari, io vi chiedo di andare a rivedere l'ordinanza sui responsabili civili, che è stata emessa dalle Signorie Vostre Illustrissime perché, a mio avviso, leggendo la stessa ordinanza, forse c'è la possibilità di rivedere un paio di passaggi in particolare. I passaggi sono due, il primo è proprio evidente e riguarda le estensioni. Con riferimento al tema delle estensioni, voi citate letteralmente una sentenza della Corte di Cassazione e dite che la dichiarazione di astensione è possibile, pagina 6 della vostra ordinanza.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La dichiarazione di?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Estensione. È possibile purché sia formalmente espressa non oltre il termine utile per la costituzione di Parte Civile. Voi avete emesso una

ordinanza in cui avete detto che le costituzioni di Parte Civile erano ammissibili fino al 14 giugno 2016, superata quella udienza avete dichiarato inammissibili tutte le costituzione di Parti Civili. Citando questa sentenza, in maniera ovviamente corretta, avete detto che le estensioni sono da ritenere tempestive se coere rispetto al termine utile per la costituzione di Parte Civile. Il ragionamento è corretto proprio per tutto quello che avete scritto prima e che non sto qua a ribadire. Cioè, se arriva un responsabile civile, non c'è bisogno che tu lo riciti, ma quando ti costituischi, ti costituischi ed estendi. Se ti costituischi e non estendi, non lo puoi fare a distanza di tempo, a distanza di altre udienze, perché quello è il momento che lo devi fare. Quindi vi chiedo sul punto la revoca della ordinanza in tema di estensione. L'altro tema, molto brevemente, riguarda il responsabile civile rispetto all'86. Ho letto la vostra ordinanza, il richiamo che voi fate lo fate alla sentenza, là ce ne sono soltanto due, quella del 2003 e quella del 2004. La sentenza del 2003 e lo ha riconosciuto anche la Pubblica Accusa e la persona del dottor Argentino, è una sentenza nella quale io un po' ho preso le distanze, ma non perché le volessi prendere, ma perché dice una cosa che è impossibile. Perché quella sentenza del 2003 dice che il responsabile civile doveva essere citato all'incidente probatorio. Non è possibile, l'incidente probatorio è la fase delle indagini preliminari, il responsabile civile non esiste nelle indagini preliminari. Infatti l'Articolo 86, a differenza, interviene proprio a disciplinare che cosa può fare il responsabile civile, è proprio tipico del responsabile civile la disciplina. Il responsabile civile non accetta il contraddittorio, gli atti che si sono formati nelle indagini preliminari e deve essere escluso se c'è un

elemento pregiudizievole. Ma questo argomento, del potenzialmente pregiudizievole, non ha nessun tipo di collegamento col fatto, ad esempio, che come (*parola incomprensibile*) nasci dopo e quindi come l'imputato che interviene dopo, se intervieni dopo, ti prendi gli effetti di quell'atto.

Per il responsabile civile questo non è possibile, perché il responsabile civile interviene sempre dopo, quindi non può intervenire prima. La sentenza del 2004 invece, alla quale io mi sentivo di aderire, lo dice a chiarissime lettere. Quindi per queste ragioni, mi rendo conto che le questioni sono tantissime e può accadere, vi chiedo di revocare l'ordinanza in parte qua limitatamente a queste due questioni che vi ho prospettato. Ovviamente stesso discorso per la partecipazione di Riva Emilio, non partecipava quale imputato, ma al più avrebbe dovuto partecipare quale legale rappresentante della Riva Fire, soggettività giuridica diversa da quella delle persone giuridiche rispetto alle persone fisiche. Grazie della pazienza e scusate se mi sono dilungato.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Presidente, devo formalizzare una richiesta di declaratoria di inutilizzabilità dell'incidente probatorio nei confronti di Archinà Girolamo. Già fatta all'udienza preliminare, la ribadisco adesso, è stato celebrato quando Archinà non era ancora qua.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, noi dobbiamo fare le produzioni di tutte le memorie e di tutti i documenti. Quindi se vuole posso procedere e poi, prima che lo dimentichi, io depositerò anche la delega a sostituto processuale (come delega orale) per l'Avvocato Lojacono che si scusava, però oggi non era proprio possibile per lui essere presente, il quale mi pregava di associarsi a tutte le questioni che erano state

formulate da tutti quanti i difensori.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Come si chiama l'Avvocato?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Avvocato Lojacono per Riva Fire. Difende Riva Fire 2 3 1. Io faccio la stessa cosa per me e mi associo a tutte le eccezioni.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Formalizziamo la produzione di questi documenti, di queste memorie.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì. Produciamo una memoria che abbiamo chiamato Articolo 11, abbiamo scritto Avvocato Caiazza, con la versione del parere di Spangher. Poi depositiamo un'altra memoria, che è quella relativa all'Articolo 11, in cui in maniera generale affrontiamo il tema dell'Articolo 11 e quindi è tutta la parte iniziale dell'intervento difensivo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo anche i file su una pen drive?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Servono per il Pubblico Ministero averli disponibili subito.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì, diamo tutti gli atti. Poi noi abbiamo qui gli originali di tutti i certificati di residenza storici che abbiamo utilizzato per le nostre questioni. Poi vi deposito tutte le richieste copie che abbiamo fatto in questo procedimento, vi deposito anche la memoria in difesa di Nicola Riva con riferimento ai vizi dei provvedimenti di proroga delle indagini preliminari. Poi vi deposito la Giurisprudenza più importante a cui io ho fatto riferimento. Vi deposito la memoria relativa alla nullità di tutti gli atti successivi alla proposizione della ricusazione della dottoressa Gilli. Questa è la nomina a sostituto processuale del collega. Allora, ci sono alcuni difensori che non hanno firmato, provvediamo a mettere le firme e vi depositiamo tutto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Esaurito l'elenco così?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Penso di sì. Ecco, depositiamo anche gli allegati all'originale del parere del professor Spangher che fa parte integrante.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - C'è sempre sulla pen drive?

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Sono tutte le sentenze, il parere che il professor Spangher cita sono allegato e diviso.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Per fare una cosa completa, vi forniamo entro domani mattina alle 9.00 tutti gli atti su un'unica penna, con tutti gli allegati. Lo depositiamo uno a voi e uno alla Procura della Repubblica. Poi se ci sono delle Parti Civili anche interessate, facciamo una pennina anche per le Parti Civili.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - O Cd, come volete. Allora, ci sono altri interventi o possiamo dichiarare chiusa questa fase?

AVVOCATO Carlo RAFFO - Presidente, rispetto alle ultime eccezioni formulate dai colleghi, io mi assocerei.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma l'ha già detto che si associano tutti, l'ha già detto l'Avvocato.

AVVOCATO Carlo RAFFO - Va bene.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se abbiamo terminato, io chiederei alla Procura di quanto tempo ha bisogno.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, perdonate l'interruzione. Rispetto alla georeferenziazione, preferite che la lasciamo così per essere più facilmente consultabile?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - I pannelli?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì. Sono praticamente delle stampe.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Perché, i pannelli devono essere prodotti?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì, certo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma li avete fatti con dei file

ingranditi?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci date il file e siamo a posto.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Facciamo così allora, li togliamo dal cartone, vi diamo la carta e vi diamo anche il file.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - In tutti i modi in un formato ridotto che possiamo conservare con comodità. Allora, volevo sapere la Procura cosa intende fare, intende un rinvio su tutto?

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Su tutto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Azzardo, non so come è organizzato il lavoro al vostro interno, per mercoledì prossimo andrebbe bene?

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Presidente, sarebbe meglio l'altro mercoledì.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Rinviemo all'udienza del 26 ottobre 2016, alle ore 9.00, in quest'aula.

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso gli spazi): 162591

Il presente verbale è stato redatto a cura di:
Cres s.r.l

L'ausiliario tecnico: RANDAZZO MARIA

RANDAZZO MARIA
